



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariagiovanna Compare ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2556/2024** promossa da:

Parte_1 n persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* dott. *Controparte_1* con il patrocinio dell'avv. Alessio Totaro elettivamente domiciliata a Bologna in via D'Azeglio nr. 19 presso l'avv. Alessio Totaro

Attrice in opposizione

contro

Controparte_2 in persona del Curatore dott. [...] *CP_3* con il patrocinio dell'avv. Marco Baccichet elettivamente domiciliata a Prato (PO) in via G. Catani nr. 37 presso l'avv. Marco Baccichet

Convenuta opposta

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato *Parte_1* proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 166/2024 del 08.01.2024 pubblicato il 09.01.2024 nr. R.G. 16093/2023 emesso dall'adito Tribunale chiedendo (i) di accertare e di dichiarare la mancanza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà; (ii) in via preliminare e pregiudiziale di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo in

ragione del difetto di giurisdizione del Tribunale di Torino in favore del collegio arbitrale; (iii) nel merito, di accertare e di dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e/o comunque di revocare il decreto ingiuntivo respingendo le pretese creditorie avanzate dalla controparte in quanto inammissibili, infondate e non provate in fatto ed in diritto; (iv) sempre nel merito, di accertare e di dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e/o comunque di revocare il decreto ingiuntivo respingendo le pretese creditorie *ex adverso* avanzate in quanto prescritte e colpite da decadenza; (v) in via riconvenzionale di dichiarare compensato ogni credito accertando in favore della controparte condannando quest'ultima al pagamento di ogni maggior somma dovuta in suo favore nonché, da ultimo, (vi) di accertare e di dichiarare non dovuti gli interessi moratori condannando la controparte a risarcire parte opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 1 e co 3 c.p.c.

Si costituiva in giudizio *Controparte_2* chiedendo (i) di rigettare l'opposizione proposta dalla controparte in quanto inammissibile, improponibile e/o in quanto infondata in fatto ed in diritto confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo e condannando la controparte a pagare in favore dell'opposta ogni diversa somma accertanda oltre accessori ed interessi moratori; (ii) in via riconvenzionale di accertare e di dichiarare il diritto di ottenere la restituzione della somma pari ad € 832.513,60 detenuta dall'opponente a titolo di deposito infruttifero condannando per l'effetto la controparte al pagamento della predetta somma in suo favore; (iii) sempre in via riconvenzionale di accertare e di dichiarare, in ragione dell'abuso di dipendenza economica perpetrato dalla controparte, il diritto dell'opposta al risarcimento del danno ammontante ad € 3.059.283,16 condannando per l'effetto la controparte alla corresponsione di detto importo oltre accessori ed interessi moratori nonché (iv) sempre in via riconvenzionale, nell'ipotesi in cui dovesse accertarsi un eventuale controcredito della controparte, di porre in compensazione le eventuali somme dovute all'opposta condannando parte opponente a versare in favore dell'opposta l'eventuale differenza.

Si rappresenta che parte opposta azionava inizialmente il giudizio monitorio avanti al Giudice dott. Guglielmo Rende il quale, con decreto ingiuntivo nr. 5226/2023 del 22.08.2023 pubblicato in pari data nel procedimento nr. R.G. 9186/2023, ingiungeva a *Parte_1* di pagare in favore di *Controparte_2* la somma di € 497.013,43 oltre interessi.

Successivamente parte opposta azionava un ulteriore giudizio monitorio avanti al Giudice dott.ssa Vittoria Nosengo la quale, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 166/2024 del

08.01.2024 pubblicato il 09.01.2024 nr. R.G. 16093/2023, ingiungeva a *Parte_1* di corrispondere in favore di *Controparte_2* la somma di € 497.013,43 oltre interessi.

L'odierno giudizio, il quale trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo da ultimo menzionato, veniva instaurato avanti alla dott.ssa *CP_4* che, all'udienza del 09.09.2024, dichiarava l'interruzione del procedimento in ragione dell'apertura della liquidazione giudiziale della società quest'oggi convenuta in opposizione come si evince dalla notifica della sentenza nr. 39/2024 del Tribunale di Pistoia del 14.05.2025 pubblicata in data 15.05.2024 che l'odierna parte opposta effettuava in favore della controparte.

In ragione del ricorso per riassunzione proposto da parte opponente il Giudice, con provvedimento del 15.11.2024, assegnava alla società *Parte_1* termine di trenta giorni per provvedere alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione alla Liquidazione giudiziale di [...]

CP_2

All'udienza del 18.02.2025, vista la richiesta di entrambe le odierne parti di fissazione dell'udienza *ex art. 183 c.p.c.*, il Giudice concedeva i termini *ex art. 171 ter c.p.c.* per lo scambio delle rispettive memorie.

Con l'ordinanza del 09.07.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.05.2025, in occasione della quale le odierne parti richiamavano le rispettive difese, il Giudice rigettava l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza e per difetto di giurisdizione ammettendo le istanze di prova orale di parte opposta.

Con decreto nr. 141/2025 – V.T. del 10.11.2025 depositato in data 11.11.2025 del Presidente del Tribunale l'odierno procedimento veniva riassegnato avanti all'odierno Giudice.

Con l'ordinanza del 13.11.2025 pubblicata in data 14.11.2025 il Giudice revocava la precedente ordinanza del 09.07.2025 nella parte in cui si ammettevano le istanze istruttorie e nella medesima occasione fissava udienza *ex art. 281 sexies c.p.c.* al 20.01.2026.

All'udienza del 20.1.2026 le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano la causa; conseguentemente il Giudice tratteneva la causa in decisione *ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.* riservando il deposito della sentenza.

2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.

Dalla documentazione in atti si evince che:

(i) *Parte_1* già *Controparte_5* e *Controparte_2* tra il 2021 e il 2022 concludevano alcuni contratti per la gestione dei servizi di trasporto e di movimentazione delle merci rispettivamente per le filiali di Pisa, di Arezzo, di Firenze, di La Spezia e di Lucca come di seguito dettagliati: (a) in data 14.02.2022 veniva concluso il contratto di trasporto e in data 19.02.2022 veniva concluso il contratto di facchinaggio per la filiale di Arezzo (doc. 4 “Arezzo” oppon.); (b) in data 28.06.2021 veniva concluso il contratto di trasporto per la filiale di Firenze (doc. 4 “Firenze” oppon.); (c) in data 19.01.2022 veniva concluso il contratto di trasporto e in data 02.02.2022 veniva concluso il contratto di facchinaggio per la filiale di La Spezia (doc. 4 “*CP_6*” oppon.); (d) in data 07.01.2022 veniva concluso il contratto di trasporto ed in data in data 19.01.2022 veniva concluso il contratto di facchinaggio per la filiale di Lucca (doc. 4 “Lucca” oppon.); (e) in data 14.12.2021 veniva concluso il contratto di facchinaggio ed in data 07.01.2022 veniva concluso il contratto di trasporto per la filiale di Pisa (doc. 4 “Pisa” oppon.);

(ii) in data 01.06.2022 *Controparte_2* sottoscriveva un accordo quadro di servizi avente ad oggetto l’esecuzione di prestazioni di autotrasporto merci per conto terzi in favore della controparte *Parte_1* già *Controparte_5* (doc. 1 monit.; docc. 5A e 5B oppon.);

(iii) parte opposta, con comunicazione inoltrata a *Parte_1* tramite pec del 16.12.2022- la cui data si evince dalla successiva pec di risposta recapitata da quest’ultima alla controparte il 19.12.2022- comunicava la sospensione dell’esecuzione dei contratti con decorrenza dal 16.12.2022 in ragione degli incrementi dei costi (docc. 2,3 oppon.);

(iv) parte opponente, con comunicazione del 19.12.2022 inoltrata a *Controparte_2* comunicava che avrebbe proceduto a risolvere i contratti in essere in ragione del gravissimo inadempimento perpetrato da quest’ultima (doc. 3 oppon. e doc. 3 oppost.);

(v) *Controparte_2* emetteva nei confronti della controparte le seguenti fatture: (a) fattura nr. 4056950_22-ERS-217 del 19 Dicembre 2022 di € 97,60; (b) fattura nr. 4056950_22-ERS-215 del 15 Dicembre 2022 di € 292,80; (c) fattura nr. 4056950_22-ERS-216 del 16 Dicembre 2022 di € 61,00; (d) fattura nr. 4056950_22-ERS-218 del 20 Dicembre 2022 di € 251.623,56; (e) fattura nr. 4056950_22-ERS-219 del 02 Gennaio 2023 di € 8.795,59; (f) fattura nr. 4056950_23-ERS-1 del 30 Gennaio 2023 di € 732,00; (g) fattura nr. 4056950_22-ERS-212 del 09 Dicembre 2022 di € 292,80; (h) fattura nr. 4056950_22-ERS-213 del 12 Dicembre 2022 di € 97,60; (i) fattura nr. 4056950_22-ERS-214 del 13 Dicembre 2022 di € 235.020,48 (docc. 3 monit.); si precisa che ai sensi dell’art. 4, co. 3, lett. c) dell’allegato B dell’Accordo Quadro sopradetto, tali fatture dovevano essere saldate

entro i sessanta giorni di calendario successivi alla data di emissione delle medesime (doc. 1 monit.);

(vi) parte opponente emetteva le predette fatture per conto della controparte provvedendo essa stessa ad inoltrarle al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate; prima di procedere a detto invio *Parte_1* recapitava una comunicazione alla controparte con la quale le inoltrava le c.d. prefatture (doc. 1 oppost.). Successivamente all’invio *Parte_1* recapitava alla controparte le relative fatture che erano state inoltrate all’Agenzia delle Entrate. Più precisamente: (i) con pec del 21.12.2022 parte opponente comunicava alla controparte l’invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate della fattura nr. 4056950_22-ERS-212 del 12.09.2022 di € 292,80 (docc. 3, 4.2 monit.) (ii) con pec del 23.12.2022 parte opponente comunicava alla controparte l’invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate della fattura nr. 4056950_22-ERS-216 del 16.12.2022 di € 61,00 (docc. 3, 4.1 monit.); (iii) con pec del 23.12.2022 parte opponente comunicava alla controparte l’invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate della fattura nr. ERS-ITA-4056950_22-ERS-213 del 12.12.2022 di € 97,60 (doc. 3 e doc. denominato “DOD463” monit.); (iv) con pec del 23.12.2022 parte opponente comunicava alla controparte l’invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate della fattura nr. 4056950_22-ERS-214 del 13.12.2022 di € 235.020,48 (doc. 3 e doc. denominato “DOD5AD” monit.); (v) con pec del 23.12.2022 parte opponente comunicava alla controparte l’invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate della fattura nr. 4056950_22-ERS-215 del 15.12.2022 di € 292,80 (doc. 4 e doc. denominato “DO8B3A”); (vi) con pec del 12.01.2023 parte opponente comunicava alla controparte l’invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate della fattura nr. n 4056950_22-ERS-218 del 20.12.2022 di € 251.623,56 (doc. 3 e doc. denominato “1A63”); (vii) con pec del 06.02.2023 parte opponente comunicava alla controparte l’invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate della fattura nr. 4056950_22-ERS-219 del 01.02.2023 di € 8.795,59 (docc. 3, 4.3 monit.); (viii) con pec del 07.02.2023 parte opponente comunicava alla controparte l’invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate della fattura nr. 4056950_22-ERS-217 del 19.12.2022 di € 97,60 (docc. 3, 4.4 monit.); (ix) con pec del 07.02.2023 parte opponente comunicava alla controparte l’invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate della fattura nr. 4056950_23-ERS-1 del 30.01.2023 di € 732,00 (doc. 3 e doc. denominato “DO5D22”).

(vii) *Parte_1* in data 14.12.2022 emetteva nei confronti della controparte la

fattura nr. 78400430 per un importo complessivo pari ad € 15.251,66 (doc. 36 oppon.);

(viii) *Parte_1* in data 20.01.2023 emetteva nei confronti della controparte la fattura nr. 78400499 per un importo complessivo pari ad € 10.866,54 (doc. 37 oppon.);

(ix) *Controparte_7* in data 16.12.2022 e in data 17.12.2022 trasmetteva a *Parte_1* [...] tramite pec gli importi che avrebbe dovuto corrispondere ai propri dipendenti ed i rispettivi Iban per il pagamento delle mensilità di Novembre del 2022 e delle tredicesime mensilità del 2022 (docc. 6a, 6b, 6c oppon.); *Parte_1* come attestato dalle ricevute di bonifico del 19.12.2022 e del 20.12.2022, provvedeva al pagamento degli stipendi dei dipendenti di [...] *CP_2* pagamenti afferenti al pagamento delle mensilità di Novembre del 2022 e delle tredicesime mensilità (docc. da 7 a 12 oppon.). Più precisamente, trattasi di tre bonifici effettuati da *Parte_1* in favore dei dipendenti di *Controparte_2* rispettivamente ciascuno del 19.12.2022 dai quali si evincono gli importi come di seguito indicati: (a) bonifico di importo pari ad € 159.805,18, (b) bonifico di importo pari ad € 169.391,44 ed (c) bonifico di importo pari € 70.524,81 (docc. 7, 8, 9 oppon.). In data 20.12.2022 Fedex Express Italy s.r.l. effettuava ulteriori bonifici in favore dei dipendenti della controparte *Controparte_2* e più precisamente: (a) bonifico di importo pari ad € 102.292,00; (b) bonifico di importo pari ad € 99.055,00 ed (c) bonifico di importo pari ad € 37.375,00 (docc. 10, 11, 12 oppon.);

(x) *Parte_1* in data 16.12.2022 sottoscriveva nr. 5 accordi di assegnazione di incarico temporaneo con durata dal 19.12.2022 al 31.03.2023 con i fornitori *Controparte_8* per le filiali di La Spezia e di Pisa, con la società *Controparte_9* per le filiali di Firenze e di Lucca e con la società *Controparte_10* per la filiale di Arezzo (doc. 27 oppon.);

(xi) con report redatto da *Parte_1* venivano indicati extra costi per complessivi € 316.420,00 (doc. 28 oppon.);

(xii) *Pt_1* *Parte_1* recapitava a *Controparte_2* più comunicazioni, tutte rispettivamente con pec del 19.12.2022, per le filiali di Arezzo, di Firenze, di La Spezia, di Lucca e di Pisa con le quali chiedeva la rimozione del brand “ *Pt_1* ” dai veicoli di parte opposta e dalle rispettive divise utilizzate dai dipendenti di parte opposta (doc. 29 oppon.); con successiva pec del 17.01.2023 *Parte_1* contestava alla controparte l'utilizzazione dei marchi di titolarità di parte opponente intimando la rimozione degli stessi (doc. 30 oppon.);

(xiii) con comunicazione del 10.01.2023 *CP_11* recapitava una mail a *Controparte_2* e a *Parte_1* lamentando la mancata ricezione da parte di *Controparte_2* dei

cedolini delle buste paga del periodo di Dicembre 2022 e nella medesima occasione indicava le rispettive competenze dei lavoratori (doc. 13 oppon.);

(xiv) *Parte_1* con pec del 11.01.2023 diffidava *Controparte_2* affinché quest'ultima provvedesse a trasmettere copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle mensilità di Dicembre 2022 dei lavoratori della controparte nonché quelle di fine rapporto (doc. 14 oppon.);

(xv) in data 16.01.2023 *CP_12* emetteva la fattura nr. 4/2023 nei confronti di *CP_2* [...] ove venivano indicati i servizi di trasporto che la medesima *CP_12* aveva reso per conto di "*CP_13* nell'anno 2022"; l'importo di detta fattura ammontava ad € 432.231,36 (doc. 31 oppon.);

(xvi) *CP_* *Parte_1* con un'ulteriore comunicazione del 17.01.2023 inoltrata a [...] *Parte_1* chiedeva a quest'ultima di provvedere al pagamento delle mensilità di Dicembre 2022 dei propri dipendenti indicando a parte opponente i nominativi, gli importi e i relativi Iban (doc. 15 oppon.);

(xvii) *Parte_1* effettuava diversi bonifici in data 18.01.2023 i cui importi erano pari ad € 22.957,94 (doc. 16 oppon.), ad € 30.157,95 (doc. 17 oppon.), ad € 116.867,76 (doc. 18 oppon.) e ad € 120.725,28 (doc. 19 oppon.). Seguiva un ulteriore bonifico, effettuato sempre da *Parte_1* in data 19.01.2023 il cui importo era pari ad € 900,49 (doc. 21 oppon.) nonché ulteriori bonifici, del 20.01.2023, i cui importi erano pari ad € 1.726,28 (doc. 20 oppon.), ad € 992,81 (doc. 22 oppon.) e ad € 2.118,46 (doc. 23 oppon.);

(xviii) in seguito alla proposizione del ricorso proposto da *Parte_2* del 04.05.2023 il Tribunale di Lucca ingiungeva a *Controparte_7* di corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 4.221,00 (doc. 24 oppon.); in seguito alla proposizione del ricorso proposto da *Parte_3* del 14.06.2023 il Tribunale di Pistoia ingiungeva a *Controparte_2* di corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 3.223,81 (doc. 25 oppon.);

(xix) con ricorso del 08.05.2023 la società *Controparte_2* chiedeva di ingiungere alla società *Parte_1* il pagamento di € 497.013,43 oltre ad interessi (doc. 5 monit.); con decreto ingiuntivo nr. 5226/2023 del 22.08.2023 pubblicato in pari data nel procedimento nr. R.G. 9186/2023 il Giudice dott. Guglielmo Rende ingiungeva a *Parte_1* di pagare in favore di *Controparte_2* la somma di € 497.013,43 oltre interessi (doc. 6 monit.);

(xx) *Parte_1* con bonifico del 18.12.2023 corrispondeva a Mici Tauland la somma

pari ad € 5.009,01 (doc. 26A oppon.) e con ulteriore bonifico del 18.12.2023 la somma di € 1.269,75 (doc. 27C oppon.) nonché, ed ancora, a *Parte_4* con bonifico del 18.12.2023 la somma di € 5.456,71 (doc. 26B oppon.);

(xxi) con pec del 29.01.2024 *Parte_1* comunicava alla controparte che le fatture azionate in sede monitoria con il decreto ingiuntivo nr. 166/2024 emesso dall'adito Tribunale fossero in larga parte prescritte ed afferenti ad importi compensati a seguito di pagamenti che erano stati effettuati in favore dei dipendenti di *Controparte_2* su espressa richiesta di quest'ultima (doc. 33 oppon.);

(xxii) *CP_14 treasury specialist associate* di *Parte_1* in data 09.02.2024 recapitava ad *Parte_5* e ad *CP_15* una comunicazione dalla quale si evince che parte opposta aveva proceduto ad effettuare il pignoramento del conto corrente intrattenuto dall'odierna opponente presso Unicredit s.p.a. per un importo pari ad € 842.410,30 (doc. 32 oppon.);

(xxiii) dalla visura prodotta in atti si evince che la società *Controparte_2* non provvedeva a depositare i bilanci dal 2021 (doc. 34 oppon.) e che quest'ultima presentava una perdita di esercizio pari ad € 2.304.280,00 (doc. 35, pag. 6 oppon.).

3. L'odierna opposizione deve ritenersi parzialmente accolta e l'odierno decreto ingiuntivo deve essere revocato in ragione delle motivazioni che di seguito si espongono.

Ragioni di sistematicità impongono di affrontare preliminarmente le eccezioni preliminari che sono state formulate da parte opponente.

3.1 Sulla nullità del decreto ingiuntivo e sul difetto di giurisdizione, alla luce della clausola compromissoria pattuita nei contratti di trasporto, si rileva quanto segue.

Parte opponente sosteneva che l'odierna causa fosse preclusa alla cognizione del Tribunale di Torino in ragione della clausola di deroga alla giurisdizione ordinaria, clausola a cui le odierne parti si erano sottoposte sin dalla sottoscrizione dei contratti di trasporto ove veniva specificato che si sarebbero potute devolvere al Tribunale di Torino i procedimenti riguardanti le “*perdite, avarie, ritardi o danni*”. Secondo parte opponente le questioni odierne, attinendo invece al corrispettivo dei servizi, si sarebbero dovute devolvere alla cognizione del collegio arbitrale; sul punto veniva richiamata la giurisprudenza di merito e di legittimità a mente della quale, pur non disconoscendosi

la competenza del Giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, si rilevava l'operatività della clausola compromissoria rispetto all'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (atto di cit. in opp. pag. 19 ss.).

Parte opposta rilevava l'infondatezza dell'eccezione preliminare formulata *ex adverso* in ragione del "superamento" delle pattuizioni stabilite nei contratti di trasporto con la sottoscrizione del successivo Accordo Quadro, totalmente novativo rispetto alle precedenti pattuizioni contrattuali, con il quale si stabiliva la giurisdizione esclusiva dal Tribunale di Torino (comp. cost. e risp. pag. 11 ss.).

Rileva correttamente parte opposta che l'eccezione proposta dalla controparte è infondata in ragione della clausola stabilita nel contratto quadro sottoscritto dalle odierne parti il quale è stato sottoscritto posteriormente alla stipulazione dei contratti di trasporto.

Non si disconosce che le odierne parti, ai sensi dell'art. 24, co. 2 dei contratti di trasporto stipulati per la sede di Arezzo, di Firenze, La Spezia, Lucca avevano devoluto alla competenza al Collegio arbitrale le questioni afferenti ai costi e/o al corrispettivo stabilendo che "*Ferma restando la competenza esclusiva del Foro di Torino per le controversie e/o contestazioni per perdite, avarie, ritardi e/o danni, ogni contestazione relativa all'applicazione delle Tariffe relative ai Servizi resi dal Fornitore, così come le questioni attinenti i costi e il Corrispettivo dei Servizi saranno devolute alla cognizione esclusiva di un Collegio Arbitrale composto da 3 Arbitri, di due uno scelto a discrezione di ciascuna delle Parti ed un terzo nominato dagli Arbitri medesimi ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino*" (doc. 4 oppon.).

Ciononostante, devono trovare applicazione le disposizioni contenute nel successivo Contratto Quadro di Servizi stipulato tra Controparte_5 e Controparte_2 ove ai sensi della Sezione nr. 2, lett. a) dell'Accordo Quadro le parti, oltre a pattuire che la durata del contratto "*inizierà in data 01.06.2022 e terminerà in data 31.05.2025*" nella successiva Sezione nr. 24 lett. i) stabilivano il "superamento" delle precedenti disposizioni contrattuali con il successivo Accordo Quadro (docc. 1 monit. e 5A oppon.).

Ivi, nella Sezione nr. 24 lett. i), si prevedeva che "*Il presente contratto sostituisce tutte le intese, le dichiarazioni, le negoziazioni e le comunicazioni precedenti tra le Parti, costituisce l'intero accordo tra di esse in rapporto alle questioni descritte e non sarà modificato né influenzato da condotte commerciali, processi di applicazione o utilizzi commerciali*"; ai sensi della Sezione nr. 24 lett. g) si stabiliva che "*I diritti e gli obblighi delle Parti ai sensi del presente Contratto saranno*

disciplinati, interpretati e configurati in conformità alla legge italiana, indipendentemente dalle norme in materia di conflitto tra leggi, ed entrambe le Parti si assoggettano alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Torino” (doc. 1 monit.; docc. 5A e 5B oppon.).

Da quanto detto, data l'integrale sostituzione con effetto novativo dell'Accordo Quadro rispetto ai precedenti contratti, deriva che l'eccezione preliminare proposta da parte opponente deve essere rigettata confermandosi quanto statuito con ordinanza del 9.7.2025.

3.2 Sulla nullità del decreto ingiuntivo in ragione del divieto del *bis in idem* sollevata da parte opponente si rileva quanto segue.

Parte opponente evidenziava che la società *Controparte_2* avesse promosso un ricorso monitorio dinanzi l'adito Tribunale, poi conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo nr. 5226/2023 nr. R.G. 9186/2023 del 22.08.2023, avente ad oggetto le medesime fatture poi azionate con l'ulteriore ricorso monitorio conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo da cui origina l'odierna opposizione (docc. 5,6 monit.); per tale ragione *Parte_1* riferiva che la proposizione del secondo giudizio monitorio, rispetto a quello precedente che, si ripete, si era concluso con l'emissione del decreto ingiuntivo nr. 5226/2023, traesse origine dalla mancata concessione della provvisoria esecutività. Per tale ragione parte opposta, che avrebbe deciso di non notificare il decreto ingiuntivo nr. 5226/2023, successivamente avrebbe proposto un secondo ed identico giudizio monitorio impugnando così *“la decisione del primo giudice monitorio ritenendola non corretta”*; a supporto delle proprie argomentazioni *Parte_1* richiamava giurisprudenza di legittimità in base alla quale la Corte di Cassazione avrebbe pretermesso la *“possibilità per il creditore di munirsi di più titoli giudiziari”* posto che ciò troverebbe ostacolo *“in tre limiti derivanti da espliciti principi (e divieti) dell'ordinamento”* (Cass. ord. 21768/2019; atto di cit. in opp. pag. 21 ss.).

Più precisamente parte opponente lamentava la violazione (i) del principio di consumazione dell'azione ed il divieto del *bis in idem*, asserendo che essi impedirebbero al presunto creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento avente ad oggetto l'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio; (ii) del principio dell'interesse *ex art. 100 c.p.c.*, asserendo che il medesimo non consentirebbe l'instaurazione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto rivelandosi, all'opposto, la proposizione di un ulteriore giudizio s'intende, come una forma di vessazione della controparte nonché (iii) del principio desumibile

dagli artt. 1175 e 1375 c.c., ovverosia dell'abuso del diritto, il quale dovrebbe impedire al ricorrente di poter presentare un ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato ad impugnare la decisione del primo Giudice.

Parte opposta contestava le deduzioni avversarie osservando che l'arresto giurisprudenziale richiamato da *Parte_1* riguardava una fattispecie differente rispetto all'odierna vicenda di cui è causa; in tale occasione, infatti, i Giudici della Corte di Cassazione erano stati chiamati a delibare in merito alla legittimità di un decreto ingiuntivo che era stato emesso nei confronti di taluni soci di una società di persone nonostante i ricorrenti disponessero di un titolo giudiziale spendibile nei confronti della persona giuridica (Cass. ord. 21768/2019).

Per tale ragione parte opposta rilevava (i) che il legislatore, con l'art. 644 c.p.c., secondo cui il decreto di ingiunzione diventa inefficace nell'ipotesi in cui la notificazione non sia eseguita entro il termine di sessanta giorni, avesse espressamente previsto la facoltà di riproporre una domanda di ingiunzione speculare a quella originante da un decreto ingiuntivo divenuto inefficace per mancata notifica; (ii) che alcun giudicato formale o sostanziale potrà essersi perfezionato posto che il codice processuale civile, affinché possa concretizzarsi la "stabilizzazione" di un titolo, imporrebbe l'instaurazione di un contraddittorio il quale non viene certamente garantito nel giudizio monitorio stante la specialità del procedimento; (iii) che l'interesse ad agire dell'opposta ben potrà essere rinvenuto nell'esigenza, da parte della società *Controparte_2* di dover recuperare le somme portate dalle fatture; (iv) che alcun abuso del diritto potrà essere rinvenuto posto che l'art. 644 c.p.c. consentirebbe espressamente la riproposizione del giudizio monitorio (comp. cost. e risp. pag. 12 ss.).

Rileva correttamente parte opposta che l'ordinanza richiamata dall'odierna opponente ha ad oggetto una vicenda differente relativa ad ipotesi in cui la parte che aveva ottenuto una sentenza di condanna in favore di una società, avendo infruttuosamente tentato l'esecuzione, avviava poi un giudizio monitorio nei confronti dei due soci della società anzidetta avente ad oggetto il pagamento delle medesime spese che la medesima società avrebbe già dovuto corrispondere ai convenuti vittoriosi in forza della precedente condanna (Cass. ord. 21768/2019).

L'odierna parte opposta, infatti, non ha richiesto l'emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo, rispetto a quello già concesso precedentemente, dopo aver azionato il procedimento esecutivo.

Nel caso che ci occupa, infatti, il primo decreto ingiuntivo non è stato notificato all'ingiunto.

Rileva correttamente parte opposta, quindi, che la proposizione di un ulteriore ricorso monitorio,

nell'ipotesi in cui il primo decreto ingiuntivo sia divenuto inefficace in ragione della mancata notifica, consente al ricorrente di riproporre la domanda stante il fatto che l'inefficacia non determina alcuna estinzione del diritto di credito. L'inefficacia travolge solamente il decreto ingiuntivo non notificato tempestivamente. Per mera completezza si osserva che mentre la notifica nulla o irregolare ben può essere rinnovata, la mancanza assoluta di notifica entro i termini stabiliti dall'art. 644 c.p.c., dunque la sua inesistenza, determina l'inefficacia del decreto ingiuntivo. Per le ragioni espresse l'eccezione proposta da parte opponente deve essere rigettata.

4 Parte opponente eccepiva la totale prescrizione degli importi oggetto delle fatture di cui al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 2951 c.c. rilevando che parte opposta non avrebbe mai interrotto la prescrizione e che alcun credito potrà essere vantato da parte opposta trattandosi di fatture risalenti all'anno 2022 anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo la quale è intervenuta, invece, in data 19.01.2024.

Parte opposta, al fine di contestare l'eccezione sollevata dalla controparte, rilevava (i) che i servizi di trasporto fossero stati eseguiti da CP- CP_2 tra il mese di novembre e il mese di Dicembre del 2022; (ii) che le fatture sono state emesse tra il 09.12.2022 e il 30.01.2023; (iii) che i documenti contabili avrebbero dovuto essere saldati dalla controparte entro sessanta giorni successivi alla data della loro emissione come stabilito nell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 4 lett. c), Allegato B e che (iv) il decreto ingiuntivo costituirebbe un atto interruttivo valido ed efficace ai sensi dell'art. 2943 c.c.

Più specificamente parte opposta rilevava che (a) il termine di prescrizione per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-212 di € 292,80 veniva in scadenza in data 09.02.2024; (b) il termine di prescrizione per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-213 di € 97,60 veniva in scadenza in data 12.02.2023; (c) il termine di prescrizione per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-214 di € 235.020,48 veniva in scadenza in data 13.12.2024; (d) il termine di prescrizione per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-215 per € 292,80 veniva in scadenza in data 15.02.2024; (e) il termine di prescrizione per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-216 per € 61,00 veniva in scadenza in data 16.02.2024; (f) il termine di prescrizione per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-217 per € 97,60 veniva in scadenza in data in data 19.02.2024; (g) il termine di prescrizione per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-218 per € 251.623,56 veniva in scadenza in data 20.02.2024; (h) il termine di

prescrizione per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-219 per € 8.795,59 veniva in scadenza in data 02.03.2024; (i) il termine di prescrizione per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_23-ERS-1 per € 732,00 veniva in scadenza in data 30.03.2024 (comp. cost. e risp. pag. 14 ss.).

Si rileva preliminarmente che, trattandosi di servizi di vettura, deve trovare applicazione il termine prescrittivo breve stabilito dall'art. 2951 c.c. ove si stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di spedizione e di trasporto si prescrivono in un anno.

Si osserva altresì che nel caso di specie, posto che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, tale decorrenza non deve essere calcolata dalla data di emissione delle fatture indicata in ciascun documento quanto piuttosto dalla data di scadenza poiché è in tale momento che il credito diventa esigibile.

Dalla lettura dell'art. 4 lett. c) dell'Allegato B dell'Accordo Quadro stipulato dalle parti con il quale, si ribadisce, venivano sostituite tutte le precedenti intese, dichiarazioni e negoziazioni stipulate, veniva stabilito che *Cont* *pagherà l'ammontare di una fattura del Fornitore correttamente inviata e non contestata in EURO entro i sessanta (60) giorni di calendario successivi alla ricezione della fattura*" (doc. 1 monit. pag. 40).

Nell'individuazione del termine di 60 giorni a partire dal quale deve decorrere la prescrizione, pertanto, si precisa che esso dovrà essere calcolato dal giorno successivo a quello di emissione di ciascuna fattura.

Più precisamente: (a) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-212 di € 292,80 la prescrizione annuale prendeva a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura; pertanto, la fattura veniva emessa in data 09.12.2022, il termine veniva in scadenza in data 09.02.2023 e si sarebbe dovuto prescrivere in data 09.02.2024; (b) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-213 di € 97,60 la prescrizione annuale prendeva a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura; pertanto, la fattura veniva emessa in data 12.12.2022, veniva in scadenza in data 12.02.2023 e si sarebbe dovuto prescrivere in data 12.02.2024; (c) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-214 di € 235.020,48 la prescrizione annuale prendeva a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura; pertanto, la fattura veniva emessa in data 13.12.2022, veniva in scadenza in data 13.02.2023 e si sarebbe dovuto prescrivere in data 13.02.2024; (d) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-215 per € 292,80 la

prescrizione annuale prendeva a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura; pertanto, la fattura veniva emessa in data 15.12.2022, veniva in scadenza in data 15.02.2023 e si sarebbe dovuto prescrivere in data 15.02.2024; (e) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-216 per € 61,00 la prescrizione annuale prendeva a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura; pertanto, la fattura veniva emessa in data 16.12.2022, veniva in scadenza in data 16.02.2023 e si sarebbe dovuto prescrivere in data 16.02.2024; (f) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-217 per € 97,60 la prescrizione annuale prendeva a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura; pertanto, la fattura veniva emessa in data 19.12.2022, veniva in scadenza in data 19.02.2023 e si sarebbe dovuto prescrivere in data 19.02.2024; (g) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-218 per € 251.623,56 la prescrizione annuale prendeva a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura; pertanto, la fattura veniva emessa in data 20.12.2022, veniva in scadenza in data 20.02.2023 e si sarebbe dovuto prescrivere in data 20.02.2024; (h) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-219 per € 8.795,59 la prescrizione annuale prendeva a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura; pertanto, la fattura veniva emessa in data 02.01.2023, veniva in scadenza in data 05.03.2023 e si sarebbe dovuto prescrivere in data 05.03.2024; i calcoli effettuati da parte opposta risultano errati poiché *Controparte_2* rilevava che poiché veniva in scadenza in data 02.03.2023 si sarebbe dovuto prescrivere in data 02.03.2024; (i) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_23-ERS-1 per € 732,00 la prescrizione annuale prendeva a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura; pertanto, la fattura veniva emessa in data 30.03.2023, veniva in scadenza in data 02.04.2023 e si sarebbe dovuto prescrivere in data 02.04.2024; i calcoli effettuati da parte opposta risultano errati poiché *Controparte_2* rilevava che poiché veniva in scadenza in data 30.03.2023 si sarebbe dovuto prescrivere in data in data 30.03.2024.

Posto che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 19.01.2024, come si evince dalla notificazione del provvedimento allegata in atti da parte opposta, ai sensi dell'art. 2951 c.c., i crediti sopradetti non risultano prescritti essendo che (a) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-212 la prescrizione decorreva dal 09.02.2024; (b) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-213 di € 97,60 la prescrizione decorreva dal 12.02.2024; (c) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-214 la prescrizione decorreva dal 13.02.2024; (d)

per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-215 la prescrizione decorreva dal 15.02.2024; (e) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-216 la prescrizione decorreva dal 16.02.2024; (f) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-217 la prescrizione decorreva dal 19.02.2024; (g) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-
Part la prescrizione decorreva dal 20.02.2024; (h) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_22-ERS-219 la prescrizione decorreva dal 05.03.2024; (i) per il credito portato dalla fattura nr. 4056950_23-ERS-1 la prescrizione decorreva dal 02.04.2024 (doc. 3 monit.).

Per i motivi espressi non può comunque asserirsi che i crediti azionati risultino prescritti.

Pertanto, l'eccezione dedotta da parte opponente deve essere rigettata.

4.1 Sulla eccezione di decadenza contrattuale, anch'essa sollevata da parte opponente, si rileva quanto segue.

Parte_I dichiarava che in forza della clausola di decadenza prevista dai contratti la controparte avrebbe potuto proporre reclami e/o richiedere il pagamento delle somme entro sei mesi dalla data di emissione delle fatture; in ragione del mancato rispetto di tale termine di decadenza semestrale chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande *ex adverso* proposte.

Parte opposta deduceva che l'eccezione pregiudiziale risultava infondata poiché nè nei contratti, peraltro superati come già ampiamente spiegato, nè nell'Accordo Quadro veniva stabilita alcuna clausola di decadenza.

Si rileva preliminarmente che mentre dalla lettura dei singoli contratti sottoscritti anteriormente alla stipula dell'Accordo Quadro risulta documentalmente provato che le odierne parti avevano pattuito espressamente la decadenza convenzionale nulla, invece, hanno pattuito nel successivo Accordo Quadro il quale sostituiva, come già si è detto, tutte le dichiarazioni, negoziazioni e comunicazioni precedenti.

Pertanto, non può trovare applicazione la clausola di cui all'art. 14.1 dei contratti sottoscritti anteriormente all'Accordo Quadro ove si stabiliva che *"14.1 Le Parti intendono dare ragionevole certezza ai propri rapporti stabilendo la seguente clausola di decadenza che, in ogni caso, per espresso loro riconoscimento, non rende per il Fornitore eccessivamente difficile ed oneroso l'esercizio dei propri diritti. 14.2 Fatto salvo quanto previsto all'art. 13.3 il Fornitore è tenuto a chiedere al Committente, a pena di decadenza, le differenze di Tariffe, interessi, costi e/o di prezzi che ritenga dovute, derivanti dall'applicazione del Contratto o dall'applicazione di norme di legge,*

ed in ogni caso derivanti da qualsiasi differenza di Tariffe, costi, interessi e/o di prezzi e/o di adeguamenti e/a di incrementi di costi, ai sensi dell'articolo 83 bis L.133/80, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di emissione della fattura relativa ai Servizi per i quali ritiene dovute le differenze; e con riferimento ai trasporti eseguiti anteriormente alla data di conclusione del Contratto, nel termine di sei mesi dalla data di stipula dello stesso. 14.3 Il Fornitore, per far valere i propri diritti nel predetto termine di decadenza semestrale, è tenuto ad inviare alla Committente richiesta scritta, notificando le somme richieste e dando analitica dimostrazione del calcolo. [...]" (doc. 4 oppon.).

Tanto basterebbe per poter rigettare l'eccezione formulata da parte opponente.

Ciononostante, per mera completezza, si rileva altresì che l'eccezione di decadenza, pur basata su una clausola contrattuale, è un'eccezione in senso stretto e che l'onere della prova grava sulla parte che la solleva la quale non deve limitarsi soltanto ad invocarla; essa, invece, deve dimostrare l'avvenuto fatto estintivo del diritto altrui ed il mancato rispetto dei termini pattuiti.

Nel caso di specie parte opponente, ovverosia la debitrice, si è limitata ad invocare detta eccezione del tutto genericamente senza fornire neppure la prova dell'esistenza di tale clausola contrattuale; essa, invero, non ha indicato se la medesima fosse stata pattuita nei precedenti contratti, nell'Accordo Quadro o se, invece, in ambedue le pattuizioni. Dunque, pur vero che incombe in capo al creditore, nell'ipotesi in cui venga formulata dal debitore detta eccezione, l'onere di dimostrare di aver adempiuto entro il termine decadenziale, il debitore deve comunque dimostrare il titolo.

Dalla lettura delle difese spiegate da parte opponente sin dall'atto introduttivo emerge tale genericità; *Parte_1* difatti dichiarava che *“Qualora non dovesse ritenersi fondata l'eccezione di cui sopra, con riguardo al credito azionato da ^{CP-} si eccepisce comunque l'intervenuta decadenza che contraddistingue i diritti azionati da quest'ultima. Tutti i contratti, infatti, prevedono una clausola di decadenza che preclude a ^{CP-} la possibilità di proporre reclami o richiedere il pagamento di somme decorsi sei mesi dalla data di emissione delle fatture. [...] In applicazione di tale clausola, posto che per gli asseriti crediti oggetto del contendere ^{CP-} non ha mai ottemperato alle formalità previste per il rispetto del termine di decadenza semestrale previsto e, posto che le fatture risalgono a oltre un anno fa, ogni pretesa dovrà essere rigettata per la matura decadenza”* (att. di cit. in opp. pag. 23).

A ciò si aggiunga che parte opposta, al fine di far valere i propri diritti ha dimostrato

documentalmente, come si evince dalle pec allegare in atti, di aver chiesto a *Parte_1* [...] sin dal 2022 le copie delle prefatture (doc. 1 oppost.).

Più precisamente si richiamano le pec del 04.03.2024 con il carteggio avvenuto tramite e-mail, carteggio che era intercorso tra *Controparte_2* e *Pt_1* *Parte_1* da cui si evince che parte opposta sin dal 14.12.2022 aveva richiesto alla controparte la ricezione delle prefatture della settimana precedente. Dalla lettura della mail del 19.12.2022 si evince, invece, che parte opposta aveva chiesto la ricezione delle prefatture afferenti al periodo dal 01.12.2022 al 16.12.2022, peraltro con urgenza; da ultimo con la mail del 09.01.2023 *Controparte_2* aveva chiesto la ricezione delle “*prefatture PUD e HANDLING del mese di dicembre 2022*” alla controparte (doc. 1 oppost.).

Tali comunicazioni riprovano che parte opposta celermente si era fattivamente attivata.

Alla luce di quanto espresso, posto che alcuna clausola decadenziale è stata inserita nell’Accordo Quadro sottoscritto tra le odierne parti, anche l’eccezione di decadenza sollevata da parte opponente deve essere rigettata.

4.2 Posto che le eccezioni preliminari non possono trovare accoglimento nel merito, invece, si rappresenta quanto segue.

Parte opposta eccepiva che nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del rapporto intercorrente tra le odierne parti *Parte_1* emetteva direttamente le fatture secondo il metodo c.d. *self billing* per conto di *Controparte_2* per un ammontare complessivo pari ad € 497.013,43; tale credito risulterebbe provato dalle fatture, dall’avvenuto invio delle fatture al sistema di interscambio da parte di *Parte_1* nonché dai riconoscimenti di debito inviati dalla stessa *Parte_1* a *Controparte_2* a mezzo pec.

Costituendosi in giudizio parte opponente (i) eccepiva l’infondatezza del credito vantato dalla controparte asserendo che non sarebbe stato prodotto alcun documento utile ad attestare il credito azionato in sede monitoria dalla controparte posto che la medesima si sarebbe limitata a depositare solamente alcune fatture non sufficienti, pertanto, a provare l’esistenza del credito allegato dal momento che il loro valore probatorio si esaurirebbe nella fase monitoria; (ii) eccepiva che [...] *CP_2* avesse improvvisamente ed unilateralmente sospeso i servizi che avrebbe dovuto garantire in forza dei contratti omettendo il pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni dei propri dipendenti e delle fatture dei subvettori obbligandola a risolvere i contratti per gravissimo

inadempimento e a saldare, in via di surroga, le retribuzioni di Novembre e di Dicembre del 2022 nonché delle tredicesime mensilità del 2022 dei dipendenti di parte opposta per un ammontare pari ad oltre € 946.625,44; (iii) eccepiva che *Parte_1* vantava un credito nei confronti della controparte a titolo di penali maturate in seguito agli inadempimenti posti in essere all'esito dello scioglimento dei contratti tenuto conto che *Controparte_2* non provvedeva a rimuovere i *brand* dai propri mezzi né a restituire/distruggere le divise recanti il marchio dell'opponente per un importo pari ad € 74.500,00; (iv) eccepiva che *Parte_1* maturava un ulteriore credito nei confronti della controparte derivante dalle penali e dai *malus* per un importo pari ad € 26.138,20 somme tutte che la controparte avrebbe dovuto defalcare dall'importo azionato in sede monitoria.

Dalla sommatoria degli importi anzidetti *Parte_1* dichiarava che essa aveva maturato un credito nei confronti della controparte pari a complessivi € 1.363.683,64 chiedendo, nell'ipotesi in cui le pretese *ex adverso* avanzate dovessero essere ritenute legittime, di accertare l'avvenuta compensazione di tali somme con il corrispondente debito che *Controparte_2* vantava nei confronti della medesima *Parte_1* condannando, per l'effetto, parte opposta al pagamento della residua somma pari ad € 866.670,21 quale differenza tra il maggior credito vantato da parte opponente e quello vantato dalla controparte; ed ancora ed in via subordinata, parte opponente chiedeva, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che le compensazioni non possano operare automaticamente, in assenza di una dichiarazione giudiziale s'intende, di dichiararsi la compensazione del controcredito sopra individuato alla luce delle clausole contrattuali di manleva e di compensazione sottoscritte dalle odierne parti.

Da ultimo parte opponente chiedeva, in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui le clausole di compensazione e di manleva contrattuali non dovessero essere ritenute operanti, di accertarsi che l'odierna parte opponente avesse agito *ex art.* 1203, nr. 3 c.c., dunque surrogandosi alla controparte; per l'effetto, pertanto, ai sensi dell'art. 29, d. lgs. 276/2003, chiedeva di riconoscere il diritto della medesima di ripetere dalla controparte le somme anzidette.

Ragioni di sistematicità impongono di affrontare singolarmente ciascuna delle domande proposte dalle odierne parti.

Come noto, in tema di riparto dell'onere della prova del credito nel giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo grava sul creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale, l'onere di

dimostrare i fatti costitutivi del diritto di credito invocato; grava, invece, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi.

È altresì noto, qualora il creditore azioni il giudizio monitorio attraverso la mera produzione delle fatture, richiamandosi sul punto un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che grava invece sul creditore/opposto, nel successivo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fonte negoziale e/o legale del proprio diritto; al riguardo la Suprema Corte afferma che *“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”* (Cass. Sez. Un. 13533/2001).

Nel caso di specie si osserva che la creditrice *Controparte_2* sin dal giudizio monitorio, ha fornito la prova della fonte del proprio diritto allegando sia l'Accordo Quadro stipulato con la controparte, sia le fatture relative ai servizi resi (docc. 1, 3 monit.).

Si osserva, tuttavia, che le fatture azionate con il ricorso monitorio sono state emesse secondo il metodo c.d. *self billing* ovvero secondo quella modalità con la quale è la stessa debitrice/committente (qui l'opponente) che emette le fatture per conto del creditore/fornitore (qui l'opposta). La *ratio* secondo cui tali fatture vengono emesse dal debitore e non, invece, dal creditore è da rinvenirsi nella possibilità per il debitore di poter verificare la corretta esecuzione delle prestazioni rese dalla controparte nel periodo di riferimento e di poter vagliare l'esatta quantificazione del valore dei servizi resi dal creditore; a ciò si aggiunge che l'emissione di tali fatture è accompagnata dall'invio da parte della debitrice nei confronti della creditrice di specifiche comunicazioni con le quali essa dà conferma dell'avvenuto invio delle fatture al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Dalla produzione documentale in atti si evince che:

- (i) *Parte_7* anteriormente all'inoltro delle fatture al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, recapitava alla controparte le prefetture (doc. 1 oppon.);
- (ii) con pec del 21.12.2022 parte opponente comunicava alla controparte l'invio al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate della fattura nr. 4056950_22-ERS-212 del 12.09.2022 di € 292,80 (docc. 3, 4.2 monit.)
- (iii) con pec del 23.12.2022 parte opponente comunicava alla controparte l'invio al Sistema di

Parte_1 in nome e per conto della controparte, aventi ad oggetto le prestazioni di trasporto effettivamente rese da *Controparte_2* ed inoltrate dalla stessa opponente al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate; a ciò si aggiunga che, poiché la stessa opponente per ciascuna fattura tra il 21.12.2022 e il 07.02.2023 aveva recapitato una copia di cortesia tramite pec alla controparte, posto che non vi è evidenza di eventuali contestazioni da parte dell’odierna opponente, e atteso che quest’ultima non poteva non essere edotta dei rispettivi importi e delle rispettive prestazioni che erano state fatturate per conto di *Controparte_2* non può dubitarsi della effettuazione dei servizi cui le fatture si riferiscono.

Pertanto, anche se è noto il principio, richiamato dall’opponente per cui le fatture commerciali hanno valore probatorio nel giudizio monitorio ma non in quello a cognizione pieno in quanto “*ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (v. Cass. 12.1.2016, n. 299; cfr. altresì Cass. 9542 del 2018, Cass. 16.11.2001, n. 14363 e da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023)* deve ritenersi che nel caso di specie tale indizio assume una pregnante valenza- alla luce della tipologia di fattura- che va a saldarsi con gli altri costituiti dall’accordo quadro, dal contenuto delle pec, dall’assenza di alcuna contestazione in costanza di rapporto circa l’esecuzione dei servizi.

Risulta dunque che la creditrice oggi opposta che, nell’odierno giudizio riveste la qualità di attrice in senso sostanziale, ha assolto al proprio onere della prova poiché ha dimostrato i fatti costitutivi del proprio credito, l’esistenza del titolo e l’ammontare della propria pretesa.

L’odierna parte debitrice, su cui incombeva l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, non è riuscita dimostrare l’infondatezza della pretesa di controparte.

Parte opponente dichiarava che “*Le comunicazioni di self-billing trasmesse da Pt_1 allegate al ricorso avversario sub doc. 4, non aggiungono nulla in quanto trattasi di comunicazioni trasmesse automaticamente al momento dell’emissione della fattura*” (ricors. in riass. pag. 26).

Da tali considerazioni ne discende che è la stessa *Parte_1* ad avere ammesso la particolare natura delle fatture di cui si discute, di aver trasmesso essa stessa le comunicazioni alla controparte contenenti le rispettive fatture. A nulla rileva la dichiarata modalità dell’inoltro delle pec poiché, pur automatica che fosse, circostanza che peraltro non è stata dimostrata bensì solamente allegata, è evidente che attraverso tali comunicazioni parte opponente si premuniva di

indicare specificamente le fatture che peraltro venivano allegate in formato *pdf*.

A ciò si aggiunga che erra parte opponente allorché dichiara che tali fatture sarebbero state emesse solamente in nome e per conto della controparte senza aver potuto concordare gli importi delle fatture (ricorso in riass. pag. 19).

Parte opposta, dunque, ha dimostrato lo scambio di comunicazioni che era avvenuto tra le odierne parti da cui si evince non solo che la società *Parte_1* non aveva mosso alcuna contestazione ma dalle quali, all'opposto, vi è evidenza della collaborazione fattiva che la stessa parte opponente aveva manifestato sin dalla fase genetica della redazione dei documenti di cui si discute; lo scambio delle c.d. "prefatture" consentiva ad entrambe le odierne parti, e dunque non soltanto a *Controparte_2* di poter effettuare un vaglio sul corretto adempimento delle obbligazioni di trasporto e sul relativo *quantum* ciò significando che non le era di certo impedito, all'opponente s'intende, qualora avesse individuato delle problematiche e/o anomalie, di poter rivolgere delle rimostranze alla controparte ben prima di procedere all'inoltro al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Ed ancora, si rappresenta che risulta documentalmente provato che:

(i) nella mail del 09.01.2023 *Controparte_2* sollecitava la controparte affinché procedesse all'inoltro delle prefatture "PUD" ed "HANDLING" del mese di dicembre del 2022 (doc. 1 oppost.);

(ii) nella mail del 19.12.2022 *Controparte_2* sollecitava più volte la controparte affinché le venissero inoltrate le prefatture afferenti al periodo 01.12.2022 al 16.12.2022 e che parte opponente in pari data, sempre tramite mail, dichiarava che *"Le prefatture per i servizi fino al 10/12 sono state regolarmente inviate all'indirizzo OPERATIVO@ZETAEXPRESS.IT Vi allego una ristampa dei servizi effettuati dal 01/12 al 10/12, la prefattura dei servizi dal 12 al 16 sarà disponibile dopo mercoledì"* (doc. 1 oppost.);

(iii) nella mail del 22.12.2020 parte opponente procedeva a recapitare alla controparte la ristampa delle prefatture afferenti ai servizi relativi al periodo dal 11/12 al 17/12 (doc. 1 oppon.).

Tanto basta per poter legittimare la pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio alla luce della tipologia delle fatture di cui si discute, che si ripete sono state redatte ed emesse dalla stessa debitrice/opponente, e alla luce del carteggio intercorso tra le odierne parti anteriormente alla loro emissione ed inoltro al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Alla luce delle considerazioni che precedono il credito azionato con il ricorso monitorio risulta

provato, liquido, certo ed esigibile.

5 In merito alle domande riconvenzionali proposte occorre preliminarmente, seppur brevemente, fare cenno all'istituto della compensazione.

Parte opponente, al riguardo, invocava l'applicabilità della clausola di cui all'art. 13.5 dei contratti di trasporto e facchinaggio.

Parte opposta rilevava che i controcrediti opposti non potevano divenire oggetto di compensazione volontaria *ex art.* 1252 c.c. in ragione dell'applicabilità dell'ordinaria disciplina di cui all'art. 1243 e ss. c.c.; deduceva altresì la non applicazione della clausola invocata dalla controparte stante il fatto che alcuna clausola di tal portata sarebbe stata prevista nel successivo Accordo Quadro che, si ripete, risulta integralmente sostitutivo con effetto normativo dei contratti precedentemente conclusi dalle odierne parti.

Da ultimo parte opposta deduceva che, posto che l'eventuale estinzione per compensazione del credito portato dal decreto ingiuntivo potrà prodursi solamente nel momento in cui dovesse essere emessa una sentenza di accertamento della domanda riconvenzionale *ex adverso* proposta, posto che parte opponente non potrebbe beneficiare di alcuna compensazione automatica incomberebbe su parte opponente l'onere di provare i relativi fatti estintivi, modificativi od impeditivi (comp. cost. pag. 17).

Si rileva preliminarmente che l'applicabilità della compensazione volontaria pretesa da parte opponente, la quale invoca la clausola di cui all'art. 13.5 dei contratti di trasporto e di facchinaggio, non può trovare applicazione poiché, come già ampiamente spiegato, tali contratti sono stati successivamente sostituiti dall'Accordo Quadro sottoscritto dalle odierne parte ove non risulta essere stata riportata una clausola di tale portata.

Deve quindi verificarsi in concreto l'applicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all'art. 1243 ss. c.c. da cui discende che grava sulla odierna opponente l'onere della prova dell'esistenza del relativo credito.

Premesso quanto detto, adesso, si affronteranno singolarmente le domande riconvenzionali proposte.

5.1 In merito alla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, la quale dichiarava di aver maturato un credito nei confronti della controparte relativo ai *malus* e alle penalità maturate da

quest'ultima nell'ambito dell'esecuzione dei contratti chiedendo, per tale ragione, che tale credito venisse compensato con quello preteso da parte opposta si rappresenta quanto segue.

Tale credito originerebbe dalla fattura nr. 78400430 del 14.12.2022 di importo pari ad € 15.251,66 e della fattura nr. 78400499 del 20.01.2023 di importo pari ad € 10.886,54 per un totale complessivo pari ad € 26.138,20 (docc. 36,37 oppon.).

Rileva correttamente parte opposta che la controparte non ha dimostrato la fondatezza di tale pretesa stante il fatto che trattasi di due fatture aventi ad oggetto “*penali e malus*” non meglio precisati.

Era onere di **Parte_1** dimostrare quali fossero le ragioni per le quali pretenderebbe il pagamento di dette fatture e soprattutto in base a quale titolo e/o disposizione contrattuale pretenderebbe detta corresponsione.

A ciò si aggiunga che parte opponente non può pretendere il loro pagamento invocando, a fondamento della pretesa, gli artt. 13.5 dei contratti di trasporto e 14.3 dei contratti di facchinaggio e delle prestazioni accessorie poiché, come già espresso ampiamente, in ragione della stipula del successivo Accordo Quadro, tali pattuizioni non possono trovare applicazione.

Al riguardo parte opponente dichiarava che “*Tali fatture, tuttavia, sono state poste in compensazione – ai sensi di quanto stabilito nei Contratti [...] con conseguente riduzione dell'asserito credito di ^{CP-} per un importo di € 26.138,20. [...] Si chiede dunque sin da ora che l'Ill.mo Giudice voglia accertare e dichiarare la sussistenza di tale credito a favore di **Pt_1** e, contestualmente, la legittimità della compensazione operata dalla stessa ai sensi degli artt. 13.5 dei contratti di trasporto e degli artt. 14.3 dei contratti di facchinaggio e prestazioni accessorie*” (ricorso in riass. pag. 25 e ss.).

Posto che parte opponente non ha assolto l'onere della prova su di essa incombente tale domanda deve essere rigettata.

5.2 In merito alla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, la quale chiedeva di essere ristorata della somma pari ad € 316.420,00 in ragione degli extra costi sostenuti a causa dell'illegittima ed ingiustificata interruzione dei servizi da parte di **Controparte_2** si rappresenta quanto segue.

Parte opponente eccepiva che, a causa dei gravissimi inadempimenti perpetrati dalla controparte e della interruzione dei servizi di trasporto e di facchinaggio per le giornate del 17 e 18 dicembre

2022, posto che *Controparte_2* aveva interrotto la propria prestazione a far data dal 17 dicembre 2022, *Parte_1* al fine di garantire la continuità del proprio *business* aziendale, aveva proceduto a stipulare nuovi accordi di assegnazione degli incarichi con altre società.

Dal proprio canto parte opposta eccepiva che le ragioni che l'avevano indotta a sospendere la propria prestazione nei confronti della controparte fossero dipese dal mancato adeguamento dei corrispettivi richiesti, adeguamento che aveva sollecitato alla controparte alla luce degli effetti che erano stati cagionati dalla pandemia da Covid-19, dall'avvento del conflitto russo-ucraino e dai rincari dei beni, dei servizi e della manodopera; parte opposta evidenziava di aver agito del tutto legittimamente comunicando per tempo alla controparte che essa avrebbe garantito la prosecuzione delle proprie attività sino al termine della giornata del 16.12.2022 compresa e che tale scelta fosse dipesa dal mancato adeguamento dei corrispettivi da parte di *Parte_1*

Per tali ragioni parte opposta evidenziava che la controparte fosse venuta meno agli obblighi di buona fede e di correttezza, principi che avrebbero dovuto informare non solo la fase genetica delle trattative ma anche, soprattutto, quella esecutiva stante il fatto che la sopravvenuta eccessiva onerosità del costo dei beni e dei servizi aveva "colpito" una delle due parti del contratto.

Pertanto, parte opposta evidenziava che nell'ottica di una leale collaborazione delle parti nell'esecuzione del contratto di cui si discute e di un *agere* finalizzato a prevenire una drastica interruzione dei rapporti, parte opponente avrebbe dovuto ripristinare la sinallagmaticità del rapporto contrattuale.

Deve osservarsi sul punto che *Controparte_2* non ha assolto il proprio onere della prova in quanto la mera eccezione della notorietà degli eventi causati dal dilagare della pandemia e dallo scoppio del conflitto russo- ucraino non consentono di poter verificare come e quanto tali vicende possano avere impattato fattivamente nell'esecuzione dei contratti di cui si discute.

Al più la loro notorietà impone di attenzionare il contesto temporale in cui detti eventi sono scoppiati, ovverosia se anteriormente e/o contestualmente, alla stipula dell'Accordo Quadro e dei contratti precedenti. Si evidenzia che i contratti precedenti alla stipula dell'Accordo Quadro sono stati stipulati tra il 2021 e il 2022, dunque posteriormente allo scoppio della pandemia che, come noto, si è diffusa in Europa dal Gennaio del 2020.

Ciononostante, e lungi dalle valutazioni in merito alla notorietà degli effetti di detti eventi, parte opposta ben avrebbe dovuto fornire la prova di quali fossero gli effettivi danni patiti che avrebbero

dovuto giustificare una ridefinizione degli accordi contrattuali in ragione dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. A ciò si aggiunga che parte opposta neppure ha fornito la prova dei numerosi solleciti che avrebbe inoltrato alla controparte al fine di giustificare l'interruzione dei servizi a far data dal 17.12.2022.

Ed ancora, si rileva che dalla comunicazione versata in atti con la quale Controparte_2 comunicava alla controparte, tramite pec, che avrebbe proceduto alla sospensione dei servizi le ragioni addotte da parte opposta risultano generiche e non confortate documentalmente. Ivi infatti dichiarava che *“dalle indagini che abbiamo compiuto e che si sono completate nella giornata di ieri, sono emersi i seguenti incrementi: - Aumento dei canoni di locazione dei mezzi oltre 8% per adeguamento al tasso di inflazione; - Aumento del prezzo del carburante del 13% - Aumento dei costi di gestione del personale con ulteriori richieste avanzate dalle O.O.S.S. Tenuto conto che detti aumenti derivano da eventi esterni, straordinari e imprevedibili, e che eccedono la normale alea dei Contratti, deve ritenersi integrato un evento di forza maggiore per come disciplinato nei Contratti medesimi”* (doc. 2 oppon.).

Parte opponente, dal proprio canto, in ragione della sospensione dei servizi della controparte, circostanza che risulta dimostrata dalla sopradetta comunicazione, dichiarava di aver dovuto stipulare per il periodo di tempo compreso tra il 19.12.2022 e il 27.01.2023 nuovi accordi di assegnazione degli incarichi che avrebbe dovuto espletare Controparte_2 con le società Parte_ CP_16 per le filiali di La Spezia e di Pisa, con la Controparte_9 per le filiali di Firenze e di Lucca e con la società di Controparte_10 per la filiale di Arezzo; al riguardo, al fine di giustificare l'importo preteso pari ad € 316.420,00, Parte_1 depositava in atti un riepilogo ove venivano indicati i relativi extra costi sostenuti (doc. 28 oppon.).

Si rileva che parte opponente non ha fornito alcuna prova in merito alla fondatezza della propria pretesa creditoria poiché, dall'analisi del documento prodotto, ben può evincersi che trattasi di un mero *report* interno da cui non è possibile evincere quale fosse la differenza intercorrente tra le tariffe che sarebbero state applicate a Controparte_2 e quelle che invece sarebbero state richieste e corrisposte ai nuovi fornitori (doc. 28 oppon.).

Del pari si rileva che dalle difese che sono state dispiegate da parte opponente con il proprio atto introduttivo non è possibile individuare quali siano gli effettivi extra costi che Parte_1 [...] avrebbe dovuto sostenere al fine di fronteggiare la situazione di *impasse* in cui sarebbe incappata in ragione della sospensione dei servizi della controparte. Ivi, infatti, parte opponente

opera un mero raffronto solamente per i contratti afferenti alle filiali di Pisa e di Firenze e non, invece, per i contratti afferenti alle sedi di La Spezia, Lucca e Arezzo i quali vengono indicati nel report allegato in atti (atto cit. in opp. pag. 10). Né a diversi risultati avrebbe condotto la prova orale respinta con l'ordinanza del 9.7.2025, che qui si conferma, in quanto volta esclusivamente a far confermare ai testi il contenuto della documentazione prodotta e relativa ai nuovi contratti stipulati.

Peraltro, a voler ritenere tali discrepanze di costi come eccezionali allora potrebbe inferirsene che corretta era la richiesta di Controparte_2 di rinegoziare gli accordi essendo divenuto antieconomico il servizio.

Rileva poi parte opposta che l'Accordo Quadro consentiva la sospensione *sine die* delle prestazioni promesse dinanzi al sopravvenire di un evento di forza maggiore.

Al riguardo si richiama l'art. 21 lettera a) dell'Accordo Quadro, che richiama indirettamente l'art. 1467 c.c., il quale riconosce la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto allorché sopravvengano circostanze che rendano antieconomico l'adempimento di una prestazione per una delle parti; ivi si stabiliva che *“In caso di forza maggiore che impedisca od ostacoli ad una Parte l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, la Parte che invoca la forza maggiore potrà sospendere l'esecuzione del Contratto nella misura e per il periodo di tempo è impossibilitata all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Verificatasi una causa di forza maggiore, la parte colpita dovrà dare notizia per iscritto all'altra parte delle circostanze e dei relativi effetti tempestivamente o comunque non oltre 48 h dopo il verificarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di invocare la forza maggiore”* (doc. 1 monit.).

Nel caso di specie parte opposta, in conformità alla clausola contrattuale sopradetta, ha informato per iscritto la controparte, giusto il rimando alla comunicazione che la stessa parte opponente produce in atti, specificando che a far data dal 16.12.2022 avrebbe proceduto a sospendere l'esecuzione dei contratti *“per tutto il periodo in cui perdureranno gli attuali incrementi dei costi”*.

Dal proprio canto, parte opponente non ha dimostrato di aver rispettato i principi di buona fede e di leale collaborazione, principi che avrebbero dovuto informare l'agire dell'opponente al fine di garantire il mantenimento degli accordi contrattuali alla luce delle sopravvenute esigenze manifestate dalla controparte. Tale circostanza risulta comprovata dalla comunicazione che la stessa parte opponente ha recapitato alla controparte, posteriormente alla ricezione di quella pervenutale dalla controparte, ove Parte_I in data 16.12.2022, manifestava la

volontà di voler risolvere il contratto. Ivi, infatti, dichiarava “*al fine di replicare alla vostra comunicazione del 15.12.2022 [...] Ciò posto, nel rilevare il Vostro gravissimo inadempimento agli obblighi di cui ai contratti di appalto e trasporto conclusi con Pt_1 Vi contestiamo l’interruzione e l’abbandono dei servizi e delle obbligazioni oggetto dei predetti contratti, con conseguente risoluzione di tutti i contratti per causa a Voi imputabile*” (doc. 3 oppon.).

Pertanto, rilevato che parte opposta ha invocato la clausola di cui all’art. 21 dell’Accordo Quadro, alla luce delle considerazioni che precedono, in specie quelle afferenti al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’opponente, ne discende che la domanda riconvenzionale non potrà essere accolta.

5.3 Ed ancora, parte opponente chiedeva di essere ristorata dell’importo pari ad € 74.500,00 a titolo di penali maturate in seguito agli inadempimenti posti in essere dalla controparte all’esito dello scioglimento dei contratti tenuto conto che quest’ultima non avrebbe provveduto a rimuovere i *brand* dell’opponente dai propri mezzi ed in ragione della mancata restituzione/distruzione delle divise anch’esse recanti il logo dell’opponente.

Al riguardo parte opponente dichiarava sia che la controparte non avesse provveduto a darne conferma scritta a Parte_1 entro 10 giorni dalla cessazione dei contratti, prova che parte opposta avrebbe dovuto assolvere allegando la relativa prova fotografica, sia che [...] CP_2 non avesse provveduto a trasmettere alcuna comunicazione scritta in cui dichiarava di aver distrutto le divise sino a qual momento utilizzate e/o di averle cedute al fornitore subentrante.

Al riguardo Pt_1 Parte_1 dichiarava di aver diffidato parte opposta, tramite comunicazioni inoltrate a Controparte_2 con la pec del 19.12.2022 e con una successiva pec del 17.03.2023, intimandole di provvedere in tal senso (docc. 29, 30 oppon.).

Parte opposta rilevava, invece, che tanto le clausole penali per omessa rimozione del *brand* “Pt_1” quanto quelle afferenti alle divise degli autisti si rinvenivano solamente nei contratti e non anche nell’Accordo Quadro; conseguentemente, attesa la natura sostitutiva-novativa dell’Accordo Quadro rispetto alle pattuizioni precedenti tanto basta per potersi dichiarare il rigetto della domanda riconvenzionale proposta.

Parte opponente, su cui incombeva l’onere della prova, posto che la domanda riconvenzionale è stata proposta dalla stessa, si difendeva eccependo la legittimità e la validità delle previsioni contrattuali afferenti alla de-brandizzazione dei furgoni e delle divise senza nemmeno indicare

specificamente la clausola di che trattasi; più precisamente, parte opponente dichiarava che “*tali previsioni sono tutte legittime e valide in quanto volte a specificare – come prescritto da legge – le modalità di esecuzione dei servizi commissionati, e sono tutte state oggetto di doppia sottoscrizione da parte di CP-*”, e, dunque, di pacifica concertazione tra le parti” (parte oppon., memoria nr. 1 ex art. 171 *ter* c.p.c. pag. 6).

La genericità delle difese dispiegate da parte opponente si rinviene nella mancata, precisa ed analitica contestazione che la stessa avrebbe dovuto formulare e che, invece, non ha fatto.

Non avendo assolto l’onere della prova sulla medesima incombente anche tale domanda riconvenzionale, in quanto infondata e non provata, deve essere rigettata.

Per mera completezza, in merito all’eccezione sollevata da parte opponente, successivamente alle difese spiegate in ragione della mancata “debrandizzazione” dei veicoli e delle divise degli autisti, circa il mancato pagamento della fattura emessa in favore di *Controparte_2* dalla società [...] *CP-* dell’importo pari € 432.231,36, si rileva quanto segue.

Parte_1 dichiarava di aver ricevuto dalla società *CP_12* la richiesta di pagamento dell’importo pari ad € 432.231,36 di cui alla fattura nr. 4/2023 del 16.01.2023 emessa in favore di *Controparte_2* avente ad oggetto “*Servizi di Trasporto effettuati per conto del Vs. Cliente CP_13 nell’anno 2022*”, in ragione della responsabilità solidale su di essa incombente ai sensi dell’art. 7 *ter* del d. lgs. 286/2005 (doc. 31 oppon.).

Rileva correttamente parte opposta che alcuna domanda è stata svolta al riguardo da parte dell’opponente limitandosi ad asserire che *CP-* avrebbe dovuto tenere indenne *Pt_1* per eventuali pagamenti effettuati per suo conto e che allo stato non risultano effettuati.

5.4 Ed ancora, in merito alla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, circa il controcredito che la medesima vanterebbe in ragione del pagamento delle retribuzioni e dei contributi dei dipendenti di *Controparte_2* si rileva quanto segue.

Parte_1 dichiarava che in aggiunta alle obbligazioni afferenti al trasporto e alla movimentazione delle merci la controparte fosse obbligata anche all’adempimento/corresponsione degli stipendi e al pagamento delle imposte, dei contributi e delle ritenute fiscali dei dipendenti della controparte. Più precisamente parte opponente chiedeva di essere ristorata dell’importo pari ad € 946.625,44 che la medesima aveva pagato ai dipendenti della controparte in veste di

coobbligata in solido con la datrice di lavoro **Controparte_2** ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 276/2003 e a titolo di surroga; a supporto delle proprie ragioni invocava sia la clausola di cui all'art. 7.8 dei contratti di trasporto sia la clausola di cui all'art. 8.7 dei contratti di facchinaggio eccependo che la controparte avesse assunto specifici obblighi di manleva e di garanzia nei propri confronti (ricorso in riass. pag. 26 ss.).

Parte opposta, la quale osservava che tale somma fosse stata corrisposta dalla controparte ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 276/2003, eccepiva che tali importi fossero stati corrisposti in un momento successivo alla decisione con la quale **Parte_1** aveva manifestato la volontà di voler risolvere i rapporti negoziali; per tale ragione parte opposta dichiarava che poiché *“una simile condotta rappresenta(va) una palese inadempienza dell'Accordo Quadro da parte dell'attrice in riconvenzione, nulla le spetterà a titolo di rimborso pendenze contributivo/previdenziali”* (comp. cost. pag. 22).

Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 276/2003 *“il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore [...] entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”*.

A ciò si aggiunga che i crediti vantati da parte opponente afferiscono agli stipendi che **CP_1** **CP_2** [...] non aveva corrisposto ai propri dipendenti per le mensilità di Novembre 2022, Dicembre del 2022 e della tredicesima mensilità del 2022.

Per tali ragioni a nulla rileva la comunicazione con la quale l'odierna opponente avrebbe manifestato la volontà di voler troncare tutti i rapporti negoziali instaurati con la controparte posto che detta comunicazione è stata recapitata a **Controparte_2** con la pec del 16.12.2022; ne deriva che trattasi di crediti che sono sorti anteriormente alla dichiarata “illegittimità” rilevata da parte opposta.

Anzi, e all'opposto, la circostanza che la società **Parte_1** si fosse attivata per l'adempimento dell'obbligazione solidale sulla stessa incombente, nonostante la successiva volontà di voler troncare i rapporti contrattuali, appurato che essa fosse obbligata *ex lege*, riprova la legittimità e la buona fede dell'agere dell'opponente.

Da ultimo si rileva che, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 276/2003 il legislatore ha previsto espressamente che il committente o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore entro il

limite di due anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.

A ciò si aggiunga che ai sensi della Sezione nr. 5 lettera g) dell'Accordo Quadro le odierne parti avevano pattuito che *“Nel caso in cui, nel corso del rapporto o successivamente alla sua cessazione, a causa di inadempimenti del Fornitore venisse richiesto direttamente a ^{Cont} quale obbligata in solido, di adempiere agli obblighi retributivi e contributivi gravanti sul Fornitore ai sensi di legge, ^{Cont} si riserva di esercitare ogni diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore. ^{Cont} si riserva altresì, in tali casi, di impiegare le garanzie di cui all'art. 22 che segue, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario”* (docc. 1 monit. e 5 oppon.).

Nel caso di specie risulta documentalmente provato che la società Controparte_2 posteriormente alla ricezione della pec con la quale la controparte manifestava la volontà di voler troncare i rapporti contrattuali, abbia essa stessa richiesto a Parte_1 di provvedere al pagamento delle mensilità dei mesi di Novembre e di Dicembre del 2022 e delle tredicesime mensilità dell'anno 2022 circostanza che si evince (i) dalla pec che Controparte_2 recapitava alla controparte in data 16.12.2022, dunque il medesimo giorno in cui riceveva la comunicazione della controparte di voler troncare i rapporti, con la quale trasmetteva la *“Distinta cedolini paga Novembre 2022”* (docc. 2 e 6A oppon.); (ii) dalla pec che Controparte_2 recapitava alla controparte in data 17.12.2022 con la quale trasmetteva i Cedolini del mese di Novembre del 2022 nuovamente a causa dell'errata indicazione di alcuni Iban che aveva comunicato alla controparte con la precedente pec del 16.12.2022 (doc. 6B oppon.); (iii) dalla pec che Controparte_2 recapitava alla controparte in data 17.12.2022 con la quale trasmetteva la distinta dei cedolini relativi alle tredicesime del 2022 (doc. 6C oppon.); (iv) dalla pec che Parte_1 trasmetteva alla controparte in data 11.01.2023 con la quale chiedeva lumi in merito al pagamento delle mensilità di Dicembre del 2022 e di quelle di fine rapporto (doc. 14 oppon.) nonché (v) dalla pec che Controparte_2 recapitava alla controparte in data 17.01.2023 con la quale trasmetteva la distinta dei cedolini del mese di Dicembre del 2022 (doc. 15 oppon.).

Ed ancora, parte opponente ha fornito la prova dell'effettuazione dei bonifici bancari che aveva effettuato in favore dei dipendenti di Controparte_2 per le mensilità anzidette.

Più precisamente trattasi dei seguenti bonifici: (a) bonifico bancario effettuato da Parte_1 [...] di € 159.805,18 in data 19.12.2022 (doc. 7 oppon.); (b) bonifico bancario effettuato da Parte_1 di € 169.391,44 in data 19.12.2022 (doc. 8 oppon.); (c) bonifico bancario effettuato da Parte_1 di € 70.524,81 in data 19.12.2022 (doc. 9 oppon.); (d)

bonifico bancario effettuato da *Parte_1* di € 102.292,00 in data 20.12.2022 (doc. 10 oppon.); (e) bonifico bancario effettuato da *Parte_1* di € 99.055,00 in data 20.12.2022 (doc. 11 oppon.); (f) bonifico bancario effettuato da *Parte_1* di € 37.375,00 in data 20.12.2022 (doc. 12 oppon.).

In ragione della mancata corresponsione degli stipendi del mese di Dicembre 2022 *CP_11* con mail del 10.01.2023 chiedeva all'odierna opponente che gli venissero inviate le copie provvisorie dei cedolini paga del mese di Dicembre 2022 (doc. 13 oppon.); per tale ragione *Parte_1* [...] in data 11.01.2023 diffidava *Controparte_2* affinché la delegasse, nell'ipotesi in cui non vi avesse fatto fronte essa stessa, a provvedere al pagamento delle mensilità di Dicembre 2022 e delle competenze di fine rapporto (doc. 13 oppon.).

Controparte_2 in ragione del mancato pagamento delle competenze dei propri dipendenti, con mail del 17.01.2023, chiedeva alla controparte di provvedervi e, per l'effetto, *Parte_1* [...] procedeva ad effettuare i relativi bonifici (docc. da 15 a 23 oppon.).

Più precisamente: (a) bonifico bancario effettuato da *Parte_1* in data 19.01.2023 di € 22.957,94 (doc. 16 oppon.); (b) bonifico bancario effettuato da *Parte_1* in data 19.01.2023 di € 30.157,95 (doc. 17 oppon.); (c) bonifico bancario effettuato da *Parte_1* [...] in data 19.01.2023 di € 116.867,76 (doc. 18 oppon.); (d) bonifico bancario effettuato da *Parte_1* in data 19.01.2023 di € 120.725,28 (doc. 19 oppon.); (e) bonifico bancario effettuato da *Parte_1* in data 28.09.2023 di € 1.726,28 (doc. 20 oppon.); (f) bonifico bancario effettuato da *Parte_1* in data 28.09.2023 di € 900,49 (doc. 21 oppon.); (g) bonifico bancario effettuato da *Parte_1* in data 28.09.2023 di € 992,81 (doc. 22 oppon.); (h) bonifico bancario effettuato da *Parte_1* in data 28.09.2023 di € 2.118,46 (doc. 23 oppon.).

Ed ancora, parte opponente ha dimostrato di aver effettuato gli ulteriori pagamenti in favore dei dipendenti della controparte in forza dei titoli esecutivi ottenuti da sig.ri Mici Tauland e *Pt_3* [...] (docc. 24, 25 oppon.); al riguardo ha prodotto le relative ricevute dei bonifici.

Più precisamente: (a) bonifico bancario effettuato da *Parte_1* del 19.12.2023 di € 5.009,01 (doc. 26A oppon.); (b) bonifico bancario effettuato da *Parte_1* del 19.12.2023 di € 5.456,71 (doc. 27B oppon.) e (c) bonifico bancario effettuato da *Parte_1* [...] del 19.12.2023 di € 1.269,75 (doc. 27C oppon.).

Dalla sommatoria degli importi che sono stati bonificati da *Parte_1* risulta che

parte opponente abbia corrisposto a fronte delle mensilità di Novembre 2022 (€ 399.721,00), di Dicembre 2022 (€ 296.446,97), delle tredicesime mensilità afferenti all'anno 2022 (€ 238.722,00) nonché in ragione dei titoli esecutivi ottenuti dai sig.ri Mici Tauland e *Parte_3* (€ 11.735,47), l'importo complessivo pari ad € 946.625,44.

Alla luce delle considerazioni che precedono il controcredito vantato da parte opponente risulta provato sia nell'*an* che nel *quantum*.

Giunti a questo punto, al fine di verificare se detto controcredito possa essere compensato con l'importo azionato con il ricorso monitorio, occorre verificare se la *reconventio reconventionis* proposta da parte opposta, in merito al deposito cauzionale infruttifero, che a detta dell'opponente era stato previsto in suo favore a garanzia delle obbligazioni assunte dalla controparte, possa essere accolta.

Parte opponente osservava che *CP_2* aveva assunto specifici obblighi di manleva e di garanzia nei propri confronti, circostanza che sarebbe confortata dalla sottoscrizione dei contratti ove peraltro le odierne parti avevano cristallizzato espressamente la legittimità di tale compensazione; al riguardo, parte opponente richiamava l'art. 7.8 dei contratti di trasporto nonché l'art. 8.7 dei contratti di facchinaggio (ricorso in riass. pag. 27 ss.).

Parte opposta rilevava che a garanzia delle obbligazioni assunte con la stipulazione dei contratti il fornitore si fosse impegnato a costituire in favore della controparte una garanzia che, ai sensi della Sezione nr. 23 lettera g) dell'Accordo Quadro, nell'ipotesi in cui non fosse stata prevista una capiente fideiussione bancaria a tutela delle obbligazioni assunte dai traenti, avrebbe legittimato parte opponente al trattenimento dal corrispettivo di un numero di ratei pari a 15 consecutivi, sempre a titolo di garanzia s'intende, quale deposito cauzionale infruttifero. Al riguardo parte opposta rilevava che la controparte avrebbe potuto impiegare tale deposito, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 276/2003, per appianare le eventuali pendenze giuslavoristiche nell'ipotesi in cui la medesima parte opponente, quale coobbligata, non avesse adempiuto con regolarità alle ragioni creditizie contributive e previdenziali vantate dai dipendenti di *Controparte_2* per le ragioni espresse, parte opposta eccepiva che la controparte aveva incamerato un deposito infruttifero pari ad € 832.513,60 "*equivalente alla differenza tra l'importo dell'insieme delle fatture emesse nel 2022 (in regime di self billing) dal Mittente e la cifra effettivamente versata al Vettore in loro adempimento, previa decurtazione delle poste da destinarsi a garanzia*" (comp. di cost. pag. 23).

Parte opposta, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono eccepiva che in ragione di detto deposito cauzionale la controparte ben avrebbe potuto soddisfare le proprie pretese creditorie utilizzando detta garanzia.

Rileva correttamente parte opposta in merito alla legittimità della domanda riconvenzionale proposta che, pur vero che il convenuto opposto riveste la posizione sostanziale di attore nel giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo e che non possa comunque essergli negato l'esercizio del diritto di difesa ove, come nel caso di specie, per effetto delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente l'opposta dovesse trovarsi nella posizione giudiziale di convenuto (cfr. peraltro Cass. Civ. n. 32933/2023 *“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”*)

Posto che come già ampiamente espresso devono trovare applicazione le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro e non, invece, quelle stabilite nei precedenti contratti di trasporto e di facchinaggio, si rileva che dalla lettura della Sezione nr. 23, lettera a) dell'Accordo Quadro le parti convenivano che *“A garanzia degli obblighi assunti con il Contratto ed in particolare degli obblighi di cui all'art. 5 il Fornitore si impegna a costituire a favore della Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto e comunque entro e non oltre 10 giorni dallo scambio via PEC tra il Fornitore e ^{Cont} del Contratto sottoscritto dalle Parti, una garanzia autonoma, a prima richiesta, presso un primario istituto di credito nazionale sostanzialmente in linea con il modello di cui all'Allegato 6 (“Garanzia”), per un valore 0 (ZERO00) che non potrà essere inferiore all'8% del Corrispettivo annuo stimato da ^{Cont} sulla scorta del qua ntitativo di Servizi che ^{Cont} prevede di erogare al Fornitore in relazione al Contratto sottoscritto.. Eventuali ulteriori forme di garanzia potranno essere previste dal Contratto”* (docc. 1 monit. e 5 oppon.).

Successivamente alla lettera b) della medesima Sezione dell'Accordo Quadro le parti convenivano che *“La Garanzia avrà corso di validità alla scadenza dello stesso, al fine di garantire ^{Cont} da eventuali responsabilità nei confronti dei Dipendenti e/o degli enti previdenziali e assistenziali”* (docc. 1 monit. e 5 oppon.).

Da ultimo ai sensi della lettera f) della medesima Sezione dell'Accordo Quadro le parti stabilivano che *“Qualora non fosse rispettata la scadenza di cui ai commi che precedono ed il Fornitore non costituisse la Garanzia, il Fornitore autorizza la Committente a trattenere dal Corrispettivo maturato l'importo della Garanzia ai sensi del Contratto in un numero di rate mensili pari a 15 consecutive a titolo di Garanzia e quale deposito cauzionale infruttifero (il “Deposito”)”*. (docc. 1 monit. e 5 oppon.).

Appurata, pertanto, la legittimità della pattuizione convenuta dalle odierne parti in merito alla possibilità, per l'odierna opponente s'intende, di poter godere della facoltà di trattenere un numero di ratei pari a 15 consecutive a titolo di garanzia quale deposito cauzionale infruttifero e che [...]

Parte_1 ben avrebbe potuto utilizzarla per appianare le ragioni creditizie vantate in ragione del pagamento degli oneri retributivi e previdenziali dei dipendenti di *Controparte_2* occorre individuare specificamente il *quantum* di detto deposito infruttifero.

Come si evince dalla documentazione versata in atti dall'odierna parte opposta, e più precisamente dalla scheda contabile afferente al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 nonché dall'ulteriore documentazione bancaria attestante analiticamente tutte le fatture emesse ed oggetto di causa, *Parte_1* al 31.12.2022 aveva incamerato un deposito infruttifero pari ad € 832.513,68 (doc. 2 oppost.).

Rileva correttamente la Liquidazione Giudiziale di *Controparte_2* con la memoria *ex art. 171 ter* nr. 2 c.p.c., in merito alle contestazioni che l'odierna parte opponente aveva rassegnato sul punto con la memoria nr. 1 *ex art. 171 ter* c.p.c., che esse risultano generiche ed infondate.

Al riguardo, infatti, parte opponente affermava che *“Si contesta sin da ora ogni affermazione avversaria circa la presunta trattenuta, da parte di *Pt_1* della somma di € 832.513,60 quale garanzia impropria che le sarebbe spettata e si evidenzia sin da ora che è posto a carico della controparte l'onere di provare tale circostanza”* (memoria nr. 1, *ex art. 171 ter* c.p.c. oppon.).

Da quanto detto, pertanto, mentre parte opposta ha fornito la prova dell'incameramento della somma anzidetta da parte di *Parte_1* le difese dispiegate da quest'ultima risultano infondate posto che, come rilevato dalla Corte di Cassazione, in assenza di una contestazione

chiara, analitica e specifica su quanto posto dall'attore, e nel caso di specie dall'opposta a fondamento della propria *reconventio reconventionis*, i fatti addotti, dovranno ritenersi ammessi senza ulteriori adempimenti probatori (Cass. ord. 31837/2021).

Per le ragioni espresse mentre parte opposta ha dimostrato il trattenimento del deposito cauzionale da parte di Parte_1 parte opponente, invece, ha dimostrato la fondatezza del proprio credito ovvero sia di quello afferente al pagamento degli stipendi dei dipendenti di [...]

CP_2

Al fine di definire se il riconoscimento del controcredito vantato dall'opponente e del credito azionato in sede monitoria dall'opposta possano essere compensati con il deposito infruttifero trattenuto da Parte_1 condannando, ove dovesse rinvenirsi un'eccedenza del deposito infruttifero medesimo, parte opponente a versare alla controparte l'eventuale differenza occorre verificare se l'odierna parte opponente avesse la facoltà di soddisfarsi attraverso tale garanzia.

Al riguardo si rappresenta che, ai sensi della Sezione nr. 23 dell'Accordo Quadro lettera a), le odierne parti pattuivano che tale garanzia venisse assunta per tutti gli obblighi *ex contractu* previsti ivi compresi quelli scaturenti dalla Sezione nr. 5 dell'Accordo Quadro medesimo, il quale concerneva quelli afferenti ai dipendenti della società Controparte_2 (docc. 1 monit. e 5 oppon.).

Ai sensi della Sezione nr. 23 dell'Accordo Quadro lettera g) le parti avevano stabilito che “*Le somme trattenute quale Deposito in forza del Contratto entreranno tutte, complessivamente, nella piena disponibilità di ^{Cont} (il “Deposito Complessivo”) per tutta la vigenza contrattuale e per i due anni successivi all'eventuale cessazione del Contratto per il quale la somma è stata costituita. Il Deposito Complessivo sarà trattenuto a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi del Fornitore ex art. 5 (cui TNT è obbligata in solido) assunti con il Contratto*”. (docc. 1 monit. e 5 oppon.).

Ed ancora, ai sensi della Sezione 23 dell'Accordo Quadro lettera h) le parti pattuivano che “*In caso di mancato pagamento, anche parziale, degli obblighi del Fornitore previsti nell'art. 5 ^{Cont} avrà facoltà di soddisfare i debiti maturati dal Fornitore (avvalendosi della Garanzia ovvero, nel caso in cui la Garanzia non sia stata costituita, del Deposito Complessivo. A tal fine il Fornitore conferisce sin d'ora a ^{Cont} espressa delega di pagamento dei debiti del Fornitore nei confronti di*

Dipendenti ed enti previdenziali e assicurativi. Decorsi due anni dalla cessazione del Contratto, Cont [redacted] provvederà alla restituzione del Deposito residuo relativo a quel Contratto senza alcun onere aggiuntivo” (docc. 1 monit. e 5 oppon.).

Da quanto detto, posto che entrambe le odierne parti hanno assolto all'onere della prova sulle medesime incumbente circa la fondatezza dei rispettivi crediti, ne discende che sussistono i presupposti per operare la compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c.

Dunque, e più precisamente, dall'importo pari ad € 832.513,68 del deposito posto a garanzia delle obbligazioni assunte da [redacted] *Controparte_2* e trattenuto da [redacted] *Parte_1* dovrà essere defalcato l'importo pari ad € 946.625,44, ovverosia quello afferente al controcredito vantato da [redacted] *Parte_1* per aver corrisposto le retribuzioni dei dipendenti di [redacted] *Controparte_2* detraendo dal controcredito vantato da parte opponente l'importo di cui al deposito cauzionale residua un controcredito in favore di [redacted] *Parte_1* pari ad € 114.111,76 (€ 946.625,44 - € 832.513,68).

Detraendo il credito residuo vantato da [redacted] *Parte_1* pari ad € 114.111,76 da quello portato dal decreto ingiuntivo oggi opposto pari ad € 497.013,43 ne deriva un credito residuo di [redacted] *CP_* [redacted] *CP_2* nei confronti della controparte [redacted] *Parte_1* pari ad € 382.901,67 (€ 497.013,43 - € 114.111,76).

Per l'effetto di tali ricalcoli parte opponente deve essere condannata a corrispondere a parte opposta l'importo pari ad € 382.901,67.

Per quanto riguarda la questione relativa agli interessi, come richiesto da parte opposta, devono ritenersi applicabili gli interessi moratori *ex d. lgs. 231/2002*.

Le eccezioni sollevate da parte opponente, pertanto, devono essere rigettate per le ragioni che seguono.

Trattandosi di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro afferenti a rapporti commerciali ne discende che al creditore spettano, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 231/2002, gli interessi moratori; detti interessi maturano automaticamente a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento dei rispettivi crediti senza che sia necessaria una preventiva costituzione in mora e senza l'obbligo di indicarli espressamente nell'atto introduttivo del giudizio nonché, come nel caso di specie, nell'atto introduttivo del ricorso monitorio ove comunque parte opposta ha richiesto che venissero calcolati gli interessi nella misura legale (cfr. Cass. Civ. n.

28413/2024 “*In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti*”).

Premesso che alla luce delle argomentazioni che precedono non può dubitarsi della natura delle obbligazioni e delle transazioni commerciali che sono state assunte dalle odierne parti, trattandosi di contratti che sono stati stipulati da due distinte società aventi ad oggetto il trasporto delle merci, deve riconoscersi la loro applicabilità *ex artt. 4 e 5 del d. lgs. 231/2002*.

Ne deriva che in ragione della differente natura e del differente termine di scadenza dei crediti che sono stati accertati e successivamente compensati in favore dell'odierna parte opposta detti interessi dovranno essere calcolati *ex d. lgs. 231/2002* dalla proposizione del ricorso monitorio sino al giorno di notificazione dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nonché, ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c., dalla proposizione dell'odierno giudizio sino al soddisfo; risulta documentalmente provato che il ricorso monitorio di cui al procedimento nr. R.G. 16093/2023 è stato iscritto a ruolo in data 19.09.2023 e che l'odierna opposizione è stata notificata alla controparte con la pec del 12.02.2024.

Conclusivamente, per le ragioni espresse, il decreto ingiuntivo oggi opposto nr. 166/2024 del 08.01.2024 pubblicato il 09.01.2024 nr. R.G. 16093/2023 emesso dall'adito Tribunale deve essere revocato; per l'effetto parte opponente deve essere condannata a corrispondere a parte opposta l'importo di € 382.901,67 oltre interessi *ex d. lgs. 231/2002* dal 19.09.2023 al 11.02.2024 nonché, *ex art. 1284, co. 4 c.c.*, dal 12.02.2024 sino al soddisfo.

5.5 Ed ancora, anche l'ulteriore domanda riconvenzionale proposta da parte opposta, sull'abuso di dipendenza economica della controparte deve essere rigettata per le ragioni che seguono.

Parte opposta eccepiva che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti si fondava su numerose pattuizioni fortemente squilibrate e tutte a beneficio dell'opponente; più precisamente essa rilevava che Parte_I (i) indicava tassativamente il numero dei mezzi e degli autisti che avrebbero dovuto essere impiegati; (ii) giornalmente determinava il quantitativo di consegne che parte opposta era tenuta ad espletare con l'ulteriore previsione di una percentuale minima di buon esito delle commesse; (c) richiedeva che i servizi venissero svolti con furgoni e divise recanti il

marchio “ Pt_1 ”; (d) disponeva del completo ed arbitrario controllo delle risorse umane e dei beni strumentali adoperati dall’opposta nell’esecuzione dei servizi stabilendo una riduzione delle risorse umane sul campo nelle ipotesi in cui parte opponente avesse dovuto ritenere che la forza lavoro destinata ad una commessa risultasse eccessiva e/o prevedendone l’immediata sostituzione nelle ipotesi in cui i lavoratori non avessero dovuto garantire una sufficiente produttività; (e) cagionava il timore alla controparte di poter subire drastiche ripercussioni nelle ipotesi in cui parte opposta avesse deciso di interrompere la relazione intercorrente con la controparte; (f) assumeva essa stessa, in seguito alle dimissioni di una cospicua parte dei dipendenti dell’opposta, quest’ultimi mediante una procedura di concertazione sindacale della quale parte opposta non veniva notiziata; (g) causava lo stato di decozione dell’opposta al punto che taluni lavoratori si vedevano costretti a proporre un ricorso per la liquidazione giudiziale della Controparte_2 in ragione della mancata corresponsione dell’importo di € 57.483,05 (doc. 4 oppost.); (h) faceva insorgere, in capo all’opposta, pendenze fiscali, in ragione dell’instaurazione della procedura di liquidazione giudiziale con l’Agenzia delle Entrate per un importo pari ad € 523.521,00 (doc. 5 oppost.); (i) faceva insorgere, in capo all’opposta, pendenze contributivo/previdenziali nei confronti dell’Inps per un importo pari ad € 2.478.279,11 (doc. 6 oppost.).

Per tutte le ragioni espresse parte opposta chiedeva di essere risarcita dell’importo pari ad € 5.409.438,00 o dell’importo della somma pari ad € 3.059.283,16 (parte oppost. memoria ex art. 171 ter nr. 1 c.p.c.).

Parte opponente, contestando la domanda avversaria, rilevava che la controparte non avesse assolto all’onere probatorio posto a proprio carico rilevando che le deduzioni avversarie, oltrech  indimostrate, risultavano generiche e non circostanziate.

Al riguardo si osserva che l’art. 9 della l. 192/1998 stabilisce che *“E’ vietato l’abuso da parte di una o pi  imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritto e di obblighi. La dipendenza economica   valutata tenendo conto anche della reale possibilit  per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. [...] L’abuso pu  anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto”*.

Rileva a tal proposito la giurisprudenza che l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della L. n. 192 cit., è, infatti, nozione indeterminata *“il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto, sicché, nell'applicazione della norma, è necessario: - quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); - quanto all' "abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui (Cass. n. 1184 del 2020). Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della L. n. 192/1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone, in definitiva, la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui (Cass. n. 27435 del 2024)”* (Cass. sent. 10542/2025).

Da quanto detto ne discende che l'abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9 della l. 192/1998, impone alla parte che ne invoca la tutela l'onere della prova non soltanto dell'esistenza della dipendenza economica, ovvero sia dell'impossibilità di rinvenire valide alternative nel mercato rispetto al partner commerciale con cui si sia instaurato il relativo rapporto contrattuale, ma anche del concreto abuso che sia stato perpetrato dalla parte maggiormente influente da un punto di vista economico-contrattuale e, dunque, dello sfruttamento di tale posizione rispetto alla definizione delle condizioni contrattuali le quali dovranno apparire ingiustificate e/o discriminatorie.

Rileva correttamente parte opponente che la controparte, su cui incombeva l'onere della prova, non ha dimostrato la condizione di dipendenza economica lamentata per più ordini di ragioni e precisamente: (i) non è stata fornita la prova della sussistenza di pattuizioni squilibrate e a beneficio di parte opponente nei contratti e nelle indicazioni afferenti al numero di mezzi, di autisti, del quantitativo minimo di consegne da effettuare e della brandizzazione dei furgoni; anzi, all'opposto, la validità delle pattuizioni contrattuali emerge dalla doppia sottoscrizione delle medesime clausole la quale riprova la accettazione da parte di *Controparte_2* che, in quanto società, ben avrebbe dovuto essere edotta delle pratiche commerciali e della portata degli obblighi dalla stessa assunti (docc. 4, 5 oppon. e 1 monit.); si rappresenta che *Controparte_2* non ha dimostrato di aver contestato le pattuizioni contrattuali in essere tra le parti se non in ragione dell'esoso rincaro dei costi causati dal dilagare della pandemia da Covid-19 e dallo scoppio del conflitto russo-ucraino; (ii) neppure è stata dimostrata l'ulteriore deduzione proposta dall'opposta circa il completo ed arbitrario controllo da parte di *Parte_1* delle risorse umane e dei beni strumentali utilizzati da *Controparte_2* nell'esecuzione dei servizi; (iii) non vi è prova che il 90% del fatturato di *Controparte_2* e precisamente quello afferente agli esercizi del 2021 e del 2022, traesse origine esclusivamente dalla collaborazione con *Parte_1* (iv) non è stato dimostrato che *Pt_1* *Parte_1* abbia pattuito con il Sindacato dei trasportatori l'adeguamento delle tariffe a far data da marzo del 2022 quale corrispettivo dei servizi commissionati; (v) non è stato provato che *Parte_1* abbia promosso e determinato le dimissioni dei dipendenti della controparte provvedendo all'assunzione degli stessi presso sé stessa; (vi) non è stato dimostrato che lo stato di decozione in cui è versata *Controparte_2* sia stato causato da alcuna condotta di abuso di dipendenza economica cagionato dall'odierna opponente.

Anche la prova per testi richiesta non avrebbe potuto supplire in questi termini afferendo solo a uno degli aspetti richiamati non trattandosi peraltro di dipendenti delle zone per cui erano conclusi i contratti tra le parti; del pari la consulenza, in assenza di altri elementi di raffronto circa i contratti o le proposte di altre società che svolgono pari attività non avrebbe consentito di giungere alla prova della condizione di dipendenza. Si conferma quindi l'ordinanza resa il 13.11.2025.

Da quanto detto ne discende che parte opposta non ha dimostrato di aver patito alcuna dipendenza economica posto che non è stato provato alcun abuso e/o asimmetria dei diritti e/o degli obblighi pattuiti; parimenti non è stata dimostrata alcuna difficoltà per l'odierna opponente di poter

reperire sul mercato alternative soddisfacenti a *Parte_I* Ed ancora, non è stata fornita alcuna prova in merito alla condotta arbitraria e/o contraria a buona fede e/o dell'intenzionalità di *Parte_I* di vessare intenzionalmente la controparte sfruttando quest'ultima al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla mera esecuzione del contratto.

Per tutti i motivi espressi la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta deve essere rigettata.

5.6 La domanda proposta da *Parte_I* ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c., per i motivi che di seguito si espongono, deve essere rigettata.

Per quanto riguarda la domanda volta al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, primo e terzo comma c.p.c., sollevata da parte opponente nei confronti della controparte si ritiene che essa non possa essere accolta.

Al riguardo va detto che la lite può considerarsi temeraria solamente quando la parte sia consapevole della non spettanza della prestazione richiesta ovvero nell'ipotesi in cui il grado di imprudenza, imperizia o negligenza risulti elevato.

Anche la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha più volte espresso il principio secondo cui *“agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”* (Cass. 12413/2016).

L'attività di parte opposta, consistente nell'aver spiegato le proprie difese e nell'aver formulato le rispettive domande riconvenzionali, non evidenzia un grado di imprudenza, imperizia o negligenza tale da giustificare la condanna ex art. 96 C.p.c.; né, all'esito dell'odierno giudizio, si rinviene quell'elemento di mala fede o colpa grave in capo a parte opposto richiesto dalla normativa al fine di poter riconoscere una posta risarcitoria in favore dell'odierna parte opponente.

Del pari, neppure sussistono i requisiti per il riconoscimento di una somma equitativa ex art. 96, co. 3 c.p.c. poiché, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, *“la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda , non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche*

manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. 13859/2022).

Poiché nel caso di specie nulla è stato offerto da parte opponente la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. non può trovare accoglimento.

5.7 Conclusivamente il decreto ingiuntivo nr. 166/2024 del 08.01.2024 pubblicato il 09.01.2024 nr. R.G. 16093/2023 emesso dal Tribunale di Torino deve essere revocato e per l’effetto parte opponente deve essere condannata a corrispondere alla controparte, per effetto delle compensazioni operate, l’importo di € 382.901,67 oltre interessi *ex d. lgs. 231/2002* dal 19.09.2023 al 11.02.2024 nonché, *ex art. 1284, co. 4 c.c.*, dal 12.02.2024 sino al soddisfo.

Tutte le ulteriori domande riconvenzionali proposte da parte opponente, ivi compresa la domanda proposta *ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c.*, nonché quelle proposte da parte opposta, in quanto infondate, devono essere rigettate.

6 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere compensate per 1/3 in ragione dell’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in merito alla compensazione del credito scaturente dalle somme che la medesima ha corrisposto ai lavoratori dipendenti della controparte; i restanti 2/3 delle spese, invece, devono essere posti a carico di parte opponente (Cass. Civ. 25839/2025 *“La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri”*).

Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del credito azionato con l’odierno giudizio, tenendo conto del fatto che le domande riconvenzionali che sono state proposte da parte opponente e da parte opposta hanno determinato un ampliamento dell’oggetto del processo ed un aumento del valore dell’odierna causa (scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00 delle tabelle allegate al DM 55/2014) con liquidazione della prima, della seconda, della terza e della quarta fase nei valori medi come indicato in dispositivo con aumento del 20% *ex art. 4 DM 55/2014* stante la complessità dell’odierno procedimento, la copiosa produzione documentale e le domande riconvenzionali

proposte da entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino nr. 166/2024 del 08.01.2024 pubblicato il 09.01.2024 nr. R.G. 16093/2023;

condanna *Parte_1* a corrispondere alla *Controparte_2* la somma complessiva pari ad € 382.901,67 oltre interessi *ex d. lgs. 231/2002* dal 19.09.2023 al 11.02.2024 nonché, *ex art. 1284, co. 4 c.c.*, dal 12.02.2024 sino al soddisfo;

rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte da *Parte_1*

rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte dalla Liquidazione Giudiziale *CP_2*

[...]

compensa per un terzo le spese processuali del giudizio e dunque per € 8.982,8 essendo complessivamente pari ad € 26.948,40, per onorari, oltre Iva, se dovuta *ex lege*, Cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%;

condanna *Parte_1* a rimborsare alla Liquidazione Giudiziale *Controparte_2* le spese processuali del giudizio per i restanti due terzi e dunque per € 17.965,6 essendo complessivamente pari € 26.948,4 per onorari, oltre Iva, se dovuta *ex lege*, Cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.

Sentenza resa *ex articolo 281 sexies co. 3 c.p.c.*

Così deciso in Torino in data 18 febbraio 2026

Il Giudice

dott.ssa Mariagiovanna Compare

Minuta redatta con la collaborazione del Funzionario UPP dott. Rosario Riggi